

289.

Allegato A

**DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA
COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA**

INDICE

	PAG.		PAG.
Atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione (Annunzio dell'archiviazione disposta dal collegio costituito presso il tribunale di Roma)	7173	Presidente del Consiglio dei ministri (Trasmissione di documenti)	7174
Corte costituzionale (Annunzio di sentenze)	7174	Proposte di legge:	
Disegno di legge S. 1508 (Approvato dal Senato) (3339-bis) (Emendamenti riferiti all'articolo 3 accantonati nella seduta del 10 dicembre 1993 e presentati nella seduta del 14 dicembre 1993)	7113	(Annunzio)	7173
(Articoli 5, 6 e 7)	7118, 7135, 7148	(Modifica nell'assegnazione a Commissioni in sede referente ai sensi dell'articolo 77 del regolamento)	7173
(Emendamenti)	7122, 7140, 7151	Provvedimenti concernenti amministrazioni locali (Annunzio)	7175
Interpellanze e Interrogazioni (Annunzio)	7175	Risposte scritte ad interrogazioni (Annunzio)	7175
Missioni valevoli nella seduta del 14 dicembre 1993	7173	ERRATA CORRIGE	7175

N.B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

*DISEGNO DI LEGGE: S. 1508. — INTERVENTI CORRETTIVI
DI FINANZA PUBBLICA (APPROVATO DAL SENATO) (3339-bis)*

—

EMENDAMENTI RIFERITI ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE, NEL TESTO DELLA COMMISSIONE, ACCANTONATI NELLA SEDUTA DEL 10 DICEMBRE 1993 E PRESENTATI NELLA SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1993

Sostituire il comma 9 con il seguente:

9. Ferme restando le dotazioni organiche delle amministrazioni per le quali ha provveduto il decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1992, n. 217, recante disposizioni urgenti per l'adeguamento degli organici delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il potenziamento delle infrastrutture, degli impianti e delle attrezzature delle Forze di polizia, le assunzioni dei vincitori dei concorsi non ancora banditi alla data del 31 agosto 1993 sono effettuate nei contingenti indicati nel predetto decreto-legge, integrati, per quanto riguarda la copertura dei posti disponibili nei ruoli delle stesse amministrazioni non soggetti ai contingentamenti previsti dal predetto decreto-legge, da aliquote determinate annualmente d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri, tenuto conto delle complessive esigenze funzionali delle amministrazioni.

3. 24.

Caccia, Savio, Caroli, Tassone.

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

9-bis. Le forze di polizia ad ordinamento militare sono autorizzate ad assumere nel mese di ottobre 1994 carabinieri e finanziari allievi degli istituti di forma-

zione entro un numero massimo di 790 per l'Arma dei carabinieri e di 700 per la Guardia di finanza.

3. 90.

Governo.

Dopo il comma 13, inserire il seguente:

13-bis. All'onere derivante dalle retribuzioni del personale proveniente da enti dissestati, in base alle disposizioni dell'articolo 25 del predetto decreto-legge n. 66 del 1989, si provvede mediante la devoluzione agli enti destinatari del contributo previsto dalla citata legge n. 730 del 1986 e l'assegnazione della differenza sulla quota accantonata di fondo perequativo. A detto personale si applicano le disposizioni di cui ai commi da 46 a 50 del presente articolo.

3. 91.

Governo.

Sopprimere il comma 37.

Conseguentemente:

sopprimere i commi 39 e 40;

aggiungere, in fine, i seguenti commi:

64-bis. Le seguenti autorizzazioni di spesa sono ridotte per i corrispondenti importi:

1) spesa di cui alla legge n. 684 del 1974 (cap. 3041/Marina mercantile) per 30 miliardi di lire;

2) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 (cap. 3061/Marina mercantile) per 45 miliardi di lire;

3) cap. 1385/Ministero della difesa per 115 miliardi di lire;

4) contributo all'ICE per promozioni all'estero di cui alla legge n. 71 del 1976 (cap. 1611/Commercio estero) per 20 miliardi di lire;

5) spesa di cui all'articolo 10 della legge n. 428 del 1985 (cap. 4460/Tesoro) per 10 miliardi di lire;

6) spesa di cui all'articolo 27, comma 2, della legge n. 41 del 1986 (cap. 4201/Sanità) per 15 miliardi di lire;

7) spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1478 del 1965 (cap. 1105/Difesa) relativamente al trasporto di materiali per 70 miliardi di lire;

8) spesa di cui alla legge n. 887 del 1984, articolo 8, comma 14 (Piano decennale servizi telecomunicazioni) per 40 miliardi di lire;

9) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 60 miliardi di lire;

10) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 per 30 miliardi di lire;

11) spesa di cui al regio decreto n. 1438 del 1940, per 20 miliardi di lire;

12) spesa di cui alla legge n. 589 del 1941 per 40 miliardi di lire;

13) spesa di cui al regio decreto n. 2031 del 1937 per 40 miliardi di lire;

14) spesa di cui alla legge n. 231 del 1990 (spesa per stipendi personale militare) — capitolo 1378/Difesa — per 150 miliardi di lire;

15) spesa di cui alla legge n. 428 del 1985 (spese per il funzionamento del Consiglio di esperti presso la direzione generale del tesoro) — capitolo 4460/Tesoro — per 10 miliardi di lire;

16) spesa di cui al regio decreto n. 513 del 1925 per 100 miliardi di lire;

17) spesa di cui alla legge n. 513 del 1977 per 150 miliardi di lire;

18) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 10 miliardi di lire;

19) spesa per manutenzione e riparazione delle opere edili, stradali, ferroviarie, marittime di cui al capitolo 2802/Difesa per 20 miliardi di lire;

20) spesa per la costruzione delle infrastrutture militari di cui al capitolo 4005/Difesa per 20 miliardi di lire;

21) spesa per l'acquisto ed approvvigionamento di viveri per esigenze del Corpo delle infermiere volontarie di cui al capitolo 2510/Difesa per 20 miliardi di lire;

22) spesa per l'assegnazione all'ANAS di un contributo straordinario, previsto dall'articolo 5, comma 14, della legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria per il 1987) per 20 miliardi di lire;

23) spesa per il riordinamento dell'ANAS, di cui alla legge n. 59 del 1961 per 20 miliardi di lire;

24) spesa per il riordino dell'AIMA prevista dalla legge n. 610 del 1982 per 10 miliardi di lire;

25) spesa per il fondo di dotazione SACE di cui alla legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria per il 1988) per 10 miliardi di lire;

26) spesa a favore del fondo rotativo SACE di cui all'articolo 18, comma 5, della legge n. 730 del 1983, per 10 miliardi di lire;

27) contributo alla RAI per le trasmissioni ad onde corte di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1703 del 1962 (capitolo 1339/Presidenza del Consiglio) per 26 miliardi di lire;

28) contributo ai centri di assistenza fiscale di cui alla legge n. 413 del 1991 (capitolo 3479/Finanze) per 50 miliardi di lire.

64-ter. La riduzione totale di spesa di cui al comma 64-bis, pari a lire 1.161 miliardi per l'anno 1994 e ai corrispon-

denti importi negli anni successivi, va considerata economia di bilancio.

3. 44. (11. 2.)

Crucianelli, Marino, Guerra, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Bolognesi, Azzolina, Calini Canavesi.

Al comma 37, sostituire le parole: un mese, con le seguenti: quarantacinque giorni.

3. 88.

La Commissione.

Sopprimere il comma 39.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

64-bis. Le seguenti autorizzazioni di spesa sono ridotte per i corrispondenti importi:

1) spesa di cui alla legge n. 684 del 1974 (cap. 3041/Marina mercantile) per 30 miliardi di lire;

2) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 (cap. 3061/Marina mercantile) per 45 miliardi di lire;

3) cap. 1385/Ministero della difesa per 115 miliardi di lire;

4) contributo all'ICE per promozioni all'estero di cui alla legge n. 71 del 1976 (cap. 1611/Commercio estero) per 20 miliardi di lire;

7) spesa di cui all'articolo 10 della legge n. 428 del 1985 (cap. 4460/Tesoro) per 10 miliardi di lire;

6) spesa di cui all'articolo 27, comma 2, della legge n. 41 del 1986 (cap. 4201/Sanità) per 15 miliardi di lire;

7) spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1478 del 1965 (cap. 1105/Difesa) relativamente al trasporto di materiali per 70 miliardi di lire;

8) spesa di cui alla legge n. 887 del 1984, articolo 8, comma 14 (Piano decennale servizi telecomunicazioni) per 40 miliardi di lire;

9) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 60 miliardi di lire;

10) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 per 30 miliardi di lire;

11) spesa di cui al regio decreto n. 1438 del 1940, per 20 miliardi di lire;

12) spesa di cui alla legge n. 589 del 1941 per 40 miliardi di lire;

13) spesa di cui al regio decreto n. 2031 del 1937 per 40 miliardi di lire;

14) spesa di cui alla legge n. 231 del 1990 (spesa per stipendi personale militare) – capitolo 1378/Difesa – per 150 miliardi di lire;

15) spesa di cui alla legge n. 428 del 1985 (spese per il funzionamento del Consiglio di esperti presso la direzione generale del tesoro) – capitolo 4460/Tesoro – per 10 miliardi di lire;

16) spesa di cui al regio decreto n. 513 del 1925 per 100 miliardi di lire;

17) spesa di cui alla legge n. 513 del 1977 per 150 miliardi di lire;

18) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 10 miliardi di lire;

19) spesa per manutenzione e riparazione delle opere edili, stradali, ferroviarie, marittime di cui al capitolo 2802/Difesa per 20 miliardi di lire;

20) spesa per la costruzione delle infrastrutture militari di cui al capitolo 4005/Difesa per 20 miliardi di lire;

21) spesa per l'acquisto ed approvvigionamento di viveri per esigenze del Corpo delle infermiere volontarie di cui al capitolo 2510/Difesa per 20 miliardi di lire;

22) spesa per l'assegnazione all'ANAS di un contributo straordinario, previsto dall'articolo 5, comma 14, della

legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria per il 1987) per 20 miliardi di lire;

23) spesa per il riordinamento dell'ANAS, di cui alla legge n. 59 del 1961 per 20 miliardi di lire;

24) spesa per il riordino dell'AIMA prevista dalla legge n. 610 del 1982 per 10 miliardi di lire;

25) spesa per il fondo di dotazione SACE di cui alla legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria per il 1988) per 10 miliardi di lire;

26) spesa a favore del fondo rotativo SACE di cui all'articolo 18, comma 5, della legge n. 730 del 1983, per 10 miliardi di lire;

27) contributo alla RAI per le trasmissioni ad onde corte di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1703 del 1962 (capitolo 1339/Presidenza del Consiglio) per 26 miliardi di lire;

28) contributo ai centri di assistenza fiscale di cui alla legge n. 413 del 1991 (capitolo 3479/Finanze) per 50 miliardi di lire.

64-ter. La riduzione totale di spesa di cui al comma 64-bis, pari a lire 1.161 miliardi per l'anno 1994 e ai corrispondenti importi negli anni successivi, va considerata economia di bilancio.

3. 46.

Crucianelli, Guerra, Marino, Renato Albertini, Bergonzi, Bolognesi, Azzolina, Calini Canavesi, Muzio, Carcarino.

Al comma 39, sostituire il capoverso con il seguente:

« Durante il periodo di congedo ordinario e durante i primi venti giorni di congedo straordinario spettano all'impiegato tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario; per i restanti dieci giorni di congedo stra-

ordinario gli assegni predetti sono ridotti di un quarto ».

3. 48.

Campatelli, Pizzinato, Ghezzi, Innocenti, Larizza, Mussi, Rebecchi, Sanna, Turco, Castagnola, Silvio Mantovani, Soriero, Voza, Marri, Vigneri, Barbera, Bargone, Forleo, Alfonsina Rinaldi, Rodotà, Tortorella, Serafini, Beebe Tarantelli, Biricotti Guerrieri, Camoirano Andriollo, Dalla Chiesa Curti, Di Prisco, Finocchiaro Fidelbo, Ingrao, Iotti, Lorenzetti Pasquale, Mancina, Masini, Montecchi, Sangiorgio, Maria Antonietta Sartori, Gianna Serra, Pollastrini Modiano, Trupia Abate, Turco.

Al comma 39, sostituire il capoverso con il seguente:

« Durante il periodo di congedo ordinario e durante i primi venti giorni di congedo straordinario spettano all'impiegato tutti gli assegni, escluse le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale o per prestazioni di lavoro straordinario; per i restanti dieci giorni di congedo straordinario gli assegni predetti sono ridotti di un quarto ».

3. 49.

Gualco.

Al comma 39, al capoverso, sostituire le parole: all'impiegato con le seguenti: al pubblico dipendente.

3. 50.

Innocenti.

Al comma 39, sostituire le parole: ridotti della metà, con le seguenti: ridotti di un terzo.

3. 89.

La Commissione.

Dopo il comma 39, inserire il seguente:

39-bis. Le disposizioni di cui al comma 39 non si applicano ai lavoratori per i quali è previsto il diritto all'esenzione dalla spesa sanitaria, appartenenti ad una delle categorie elencate all'articolo 6 del decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, o affetti da una delle forme morbose comprese negli arti-

coli 1, 2 e 3 dello stesso decreto. Le modalità di accertamento delle condizioni suddette sono quelle previste dalle norme vigenti. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 8 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 413 del 1991 (cap. 3479 - Finanze).

3. 51. Innocenti, Vincenzo Mancini.

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

(Università).

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1994 i mezzi finanziari destinati dallo Stato alle università sono iscritti in tre distinti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, denominati:

a) fondo per il finanziamento ordinario delle università, relativo alla quota a carico del bilancio statale delle spese per il funzionamento e le attività istituzionali delle università, ivi comprese le spese per il personale docente, ricercatore e non docente, per l'ordinaria manutenzione delle strutture universitarie e per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e della spesa per le attività previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394;

b) fondo per l'edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche, relativo alla quota a carico del bilancio statale per la realizzazione di investimenti per le università in infrastrutture edilizie e in grandi attrezzature scientifiche, ivi compresi i fondi destinati alla costruzione di impianti sportivi, nel rispetto della legge 28 giugno 1977, n. 394, e del comma 8 dell'articolo 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910;

c) fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario, relativo al finanziamento di specifiche iniziative, attività e progetti, ivi compreso il finanziamento di nuove iniziative didattiche.

2. Al fondo per il finanziamento ordinario delle università sono altresì attribuite le disponibilità finanziarie di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, relative al personale delle università, le disponibilità finanziarie per la completa applicazione dei contratti *in itinere* con il personale non docente, nonché le disponibilità finanziarie a copertura degli incrementi di retribuzione del personale docente.

3. Nel fondo per il finanziamento ordinario delle università sono comprese una quota base, da ripartirsi tra le università in misura proporzionale alla somma dei trasferimenti statali e delle spese sostenute direttamente dallo Stato per ciascuna università nell'esercizio 1993, e una quota di riequilibrio, da ripartirsi sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Consiglio Universitario Nazionale, relativi a *standard* dei costi di produzione per studente e agli obiettivi di qualificazione della ricerca, tenuto conto delle dimensioni e condizioni ambientali e strutturali.

4. Il fondo per l'edilizia universitaria e le grandi attrezzature scientifiche è ripartito in relazione alle necessità di riequilibrio delle disponibilità edilizie, ed alle esigenze di investimento in progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale.

5. Il fondo per la programmazione dello sviluppo del sistema universitario è ripartito in conformità ai piani di sviluppo.

6. Le università possono, altresì, stipulare con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, accordi di programma per l'attribuzione delle risorse finanziarie di cui ai commi 3, 4 e 5 per la gestione del complesso delle attività ovvero di iniziative e attività specifiche.

7. Salvo quanto previsto al comma 2, il fondo per il finanziamento ordinario delle università è determinato, per l'anno 1994, in misura pari agli stanziamenti previsti nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per l'anno medesimo, per le finalità di cui al comma 1, lettera a).

8. A partire dal 1995, la quota base del fondo per il finanziamento ordinario delle università sarà progressivamente ridotta e la quota di riequilibrio dello stesso fondo sarà aumentata almeno di pari importo. La quota di riequilibrio concorre al finanziamento a regime delle iniziative realizzate in conformità ai piani di sviluppo. Il riparto della quota di riequilibrio è finalizzato anche alla riduzione dei differenziali nei costi *standard* di produzione nelle diverse aree disciplinari.

9. Le funzioni del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica relative allo stato giuridico ed economico dei professori universitari e dei ricercatori, fatte salve le competenze e norme vigenti in materia di concorsi, sono attribuite alle università di appartenenza, che le esercitano nelle forme stabilite dallo statuto, provvedendo comunque direttamente agli adempimenti in materia di pubblicità.

10. L'organico di ateneo è costituito dai posti di personale di ruolo, docente e ricercatore, già assegnati, da quelli recati in aumento nel piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-1993, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, pubblicato

nella *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 31 ottobre 1991, dai posti di ruolo di personale non docente già assegnati alla data del 31 agosto 1993, nonché dal 50 per cento di quelli previsti nel predetto piano di sviluppo 1991-1993. Le assunzioni, sino al completamento degli organici, sono effettuate compatibilmente con gli stanziamenti progressivamente assegnati alle università.

11. Gli organici nazionali del personale docente e non docente delle università sono costituiti dalla somma delle dotazioni organiche dei singoli atenei.

12. Le modifiche degli organici sono deliberate dalle università secondo i rispettivi ordinamenti. Non sono consentite modifiche comportanti oneri aggiuntivi rispetto alla spesa complessiva per gli organici definiti al comma 10.

13. A partire dall'anno accademico 1994-1995, gli studenti universitari contribuiscono alla copertura dei costi dei servizi universitari delle sedi centrali e di quelle decentrate attraverso il pagamento, a favore delle università, della tassa di iscrizione e dei contributi universitari. Dalla stessa data sono abolite le tasse, sovrattasse ed altre contribuzioni studentesche vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

14. Per l'anno accademico 1994-1995, la tassa di iscrizione è stabilita in lire 300.000 ed aumentata periodicamente sulla base del tasso di inflazione programmato, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. Per tutte le sedi universitarie decentrate, con particolare riferimento alle sedi a convenzione « costo zero », le tasse di iscrizione e i contributi devono intendersi a favore di detti nuovi insediamenti universitari, a copertura totale o parziale delle spese di servizio suppletive che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino a carico degli enti locali. La tipologia e l'importo dei contributi sono definiti dalle singole università secondo i rispettivi ordinamenti.

15. A partire dall'anno accademico 1994-1995, è istituita, a carico degli studenti iscritti nelle università aventi sede

nella regione, la tassa regionale per il diritto allo studio, quale tributo proprio delle regioni, che ne individuano i criteri di applicazione e ne determinano annualmente l'importo in misura non inferiore al 50 per cento della tassa di iscrizione, per le funzioni di sostegno agli studenti universitari. Almeno metà del gettito è destinato ai servizi individuali di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390. La tassa regionale è riscossa unitamente alla tassa di iscrizione di cui al comma 14, e versata dalle università alle regioni entro 30 giorni dalla riscossione. Sono mantenuti per l'anno accademico 1993-1994 le quote di compartecipazione del 15 per cento su tutte le tasse ed il contributo suppletivo di cui agli articoli 2 e 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

16. A decorrere dall'anno accademico 1994-1995, sono abrogate le vigenti disposizioni in materia di esonero da tasse e contributi universitari. Sono esonerati dalla tassa di iscrizione e dai contributi universitari, nonché dalla tassa regionale per il diritto allo studio, tutti gli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore. Le università e le regioni possono concedere l'esonero totale o parziale dalle tasse e dai contributi di propria pertinenza sulla base dei criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 2 dicembre 1991, n. 390. L'individuazione delle condizioni economiche va effettuata tenendo conto anche della situazione patrimoniale del nucleo familiare. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 16 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, e della legge 11 febbraio 1992, n. 147, in materia di prestiti d'onore.

17. I provvedimenti di nomina, promozione e cessazione dal servizio del personale delle università non sono soggetti a controlli preventivi di legittimità della Corte dei conti. Il controllo successivo della Corte dei conti di cui all'articolo 7, comma 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, è esercitato ai soli fini della Relazione al Parlamento con l'esclusione del controllo amministrativo di regolarità

contabile e sui singoli atti della gestione. All'uopo le università trasmettono alla Corte dei conti i consuntivi annuali, corredati della relazione del rettore, dei nuclei di valutazione interna e dei revisori dei conti, non oltre quindici giorni dopo la loro approvazione e comunque non oltre sei mesi dopo la chiusura dell'esercizio finanziario a cui si riferiscono.

18. Nelle università, ove già non esistono, sono istituiti nuclei di valutazione interna con il compito di verificare, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, la corretta gestione delle risorse pubbliche, la produttività della ricerca e della didattica, nonché l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa. I nuclei determinano i parametri di riferimento del controllo anche su indicazione degli organi generali di direzione, cui riferiscono con apposita relazione almeno annualmente.

19. La relazione dei nuclei di valutazione interna è trasmessa al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, al Consiglio Universitario Nazionale e alla Conferenza permanente dei rettori per la valutazione dei risultati relativi all'efficienza e alla produttività delle attività di ricerca e di formazione, e per la verifica dei programmi di sviluppo e di riequilibrio del sistema universitario, anche ai fini della successiva assegnazione delle risorse. Tale valutazione è effettuata dall'osservatorio permanente da istituire, con decreto del Ministro, ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera f), della legge 9 maggio 1989, n. 168, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari. La relazione è altresì trasmessa ai Comitati provinciali della pubblica amministrazione, di cui all'articolo 17 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203.

20. L'organico di ciascuno degli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano è costituito dai posti del personale di ricerca già assegnati, nonché dai posti di ruolo di personale tecnico ed amministrativo in servizio alla data del 31 agosto 1993, ivi compresi quelli per i quali a

tale data siano stati pubblicati i bandi o iniziate le procedure di concorso. In vista della riorganizzazione degli Osservatori astronomici e astrofisici in un unico ente denominato Istituto nazionale di astronomia ed astrofisica, l'organico nazionale è costituito dalla somma delle dotazioni organiche dei singoli osservatori, dai posti di cui all'articolo 30 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, ed agli articoli 11, 14 e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163, non ancora assegnati, e dai posti assegnati vacanti alla data di entrata in vigore della presente legge.

21. Le dotazioni organiche delle istituzioni e degli enti di ricerca sono costituite dai posti coperti al 31 agosto 1993, dai posti per la cui copertura siano stati banditi concorsi o iniziate procedure entro il 31 agosto 1993, nonché dai posti previsti in conseguenza di operazioni di rideterminazione delle piante organiche

svolte in base alle disposizioni e alle procedure di cui all'articolo 13 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171.

22. Per il triennio 1994-1996 le istituzioni e gli enti di ricerca possono procedere ad assunzioni entro il limite massimo del 15 per cento per ciascun anno dei posti non coperti e comunque nell'ambito degli stanziamenti previsti per ciascun anno.

23. Sono fatti salvi i contratti previsti dall'articolo 36 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, e dall'articolo 23 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. Sono fatti salvi, altresì, i contratti a tempo determinato presso istituzioni ed enti di ricerca i cui oneri ricadano su fondi derivanti da contratti con istituzioni comunitarie ed internazionali.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

Sopprimerlo.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

ART. 16.

1. Le seguenti autorizzazioni di spesa sono ridotte per i corrispondenti importi:

1) spesa di cui alla legge n. 684 del 1974 (cap. 3041/Marina mercantile) per 30 miliardi di lire;

2) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 (cap. 3061/Marina mercantile) per 45 miliardi di lire;

3) cap. 1385/Ministero della difesa per 115 miliardi di lire;

4) contributo all'ICE per promozioni all'estero di cui alla legge n. 71 del 1976 (cap. 1611/Commercio estero) per 20 miliardi di lire;

5) spesa di cui all'articolo 10 della legge n. 428 del 1985 (cap. 4460/Tesoro) per 10 miliardi di lire;

6) spesa di cui all'articolo 27, comma 2, della legge n. 41 dal 1986 (cap. 4201/Sanita) per 15 miliardi di lire;

7) spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1478 del 1965 (cap. 1105/Difesa) relativamente al tra-

sporto di materiali per 70 miliardi di lire;

8) spesa di cui alla legge n. 887/1984, articolo 8, comma 14 (piano decennale servizi telecomunicazioni) per 40 miliardi di lire;

9) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 60 miliardi di lire;

10) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 per 30 miliardi di lire;

11) spesa di cui al regio decreto n. 1438 del 1940, per 20 miliardi di lire;

12) spesa di cui alla legge n. 589 del 1941 per 40 miliardi di lire;

13) spesa di cui al regio decreto n. 2031 del 1937 per 40 miliardi di lire;

14) spesa di cui alla legge n. 231 del 1990 (spesa per stipendi personale militare) – capitolo 1378/Difesa – per 150 miliardi di lire;

15) spesa di cui alla legge n. 428 del 1985 (spese per il funzionamento del Consiglio di esperti presso la direzione generale del tesoro) – capitolo 4460/Tesoro – per 10 miliardi di lire;

16) spesa di cui al regio decreto n. 513 del 1925 per 100 miliardi di lire;

17) spesa di cui alla legge n. 513 del 1977 per 150 miliardi di lire;

18) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 10 miliardi di lire;

19) spesa per manutenzione e riparazione delle opere edili, stradali, ferroviarie, marittime di cui al capitolo 2802/Difesa per 20 miliardi di lire;

20) spesa per la costruzione delle infrastrutture militari di cui al capitolo 4005/Difesa per 20 miliardi di lire;

21) spesa per l'acquisto ed approvvigionamento di viveri per esigenze del Corpo delle infermiere volontarie di cui al capitolo 2510/Difesa per 20 miliardi di lire;

22) spesa per l'assegnazione all'ANAS di un contributo straordinario, previsto dall'articolo 5, comma 14, della legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria per il 1987) per 20 miliardi di lire;

23) spesa per il riordinamento dell'ANAS, di cui alla legge n. 59 del 1961 per 20 miliardi di lire;

24) spesa per il riordino dell'AIMA prevista dalla legge n. 610 del 1982 per 10 miliardi di lire;

25) spesa per il fondo di dotazione SACE di cui alla legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria per il 1988) per 10 miliardi di lire;

26) spesa a favore del fondo rotativo SACE di cui all'articolo 18, comma 5, della legge n. 730 del 1983, per 10 miliardi di lire;

27) contributo alla RAI per le trasmissioni ad onde corte di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1703 del 1962 (capitolo 1339/Presidenza del Consiglio) per 26 miliardi di lire;

28) contributo ai centri di assistenza fiscale di cui alla legge n. 413 del 1991 (capitolo 3479/Finanze) per 50 miliardi di lire.

2. La riduzione totale di spesa di cui al comma 1 pari a lire 1.161 miliardi per l'anno 1994 e ai corrispondenti importi negli anni successivi va considerata economia di bilancio ».

5. 1. (7. 34.)

Crucianelli, Marino, Guerra, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Bolognesi, Azzolina, Calini Canavesi.

Al comma 1, all'alinea, sostituire la parola: tre con la seguente: quattro.

Conseguentemente, al medesimo comma:

alla lettera a), sopprimere le parole da: e per la ricerca fino alla fine della lettera;

dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) fondo per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e della spesa per le attività previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394.

* 5. 2. (7. 113.)

Poli Bortone, Valensise.

Al comma 1, all'alinea, sostituire la parola: tre con la seguente: quattro.

Conseguentemente, al medesimo comma:

alla lettera a), sopprimere le parole da: e per la ricerca fino alla fine della lettera;

dopo la lettera a) inserire la seguente:

a-bis) fondo per la ricerca scientifica, ad eccezione della quota destinata ai progetti di ricerca di interesse nazionale di cui all'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e della spesa per le attività previste dalla legge 28 giugno 1977, n. 394.

* 5. 3. (7. 113.)

Miceli.

Al comma 1, all'alinea, sostituire la parola: tre con la seguente: quattro.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) fondo per il riequilibrio tra le diverse sedi universitarie.

5. 4. (7. 33.)

Miceli.

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1993

Al comma 1, all'alinea, sostituire la parola: tre con la seguente: quattro.

Conseguentemente al medesimo comma aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) fondo per il diritto allo studio relativo al finanziamento di speciali iniziative e attività tese ad assicurare l'effettiva fruibilità del diritto allo studio sancito dagli articoli 33 e 34 della Costituzione.

5. 5. (7. 46.)

Lucio Magri, Crucianelli,
Guerra, Marino, Vendola,
Mita.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Il fondo per il finanziamento ordinario delle università è ripartito in misura proporzionale al numero degli studenti iscritti e al personale in organico.

5. 6. (7. 47.)

Miceli.

Al comma 3, dopo le parole: sentito il Consiglio universitario nazionale inserire le seguenti: e la Conferenza permanente dei rettori.

5. 7.

Miceli.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: nonché delle zone socialmente ed economicamente svantaggiate.

*** 5. 8. (7. 112.)**

Poli Bortone, Valensise.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: nonché delle zone socialmente ed economicamente svantaggiate.

*** 5. 9. (7. 112.)**

Miceli.

Dopo il comma 3, inserire il seguente:

3-bis. La quota di riequilibrio è inizialmente determinata in misura pari al 30 per cento del totale del fondo.

5. 10. (7. 111.)

Poli Bortone, Valensise.

Al comma 4, dopo le parole: in relazione alle necessità inserire le seguenti: di completamento delle opere iniziate e.

5. 11. (7. 110.)

Poli Bortone, Valensise.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: ed a seguito di verifica della qualità e dell'efficacia dei nuovi insediamenti universitari.

5. 12. (7. 109.)

Poli Bortone, Valensise.

Sopprimere il comma 6.

5. 13. (7. 108.)

Poli Bortone, Valensise.

Al comma 7, aggiungere, in fine, le parole: aumentato del 20 per cento della quota relativa alla ricerca e diminuito di una cifra corrispondente della quota destinata all'edilizia.

5. 14. (7. 51.)

Miceli.

Al comma 8, aggiungere, in fine, le parole: ed al riallineamento delle risorse erogate tra le aree disciplinari, tenendo conto delle diverse specificità e degli standard europei.

5. 15. (7. 24.)

Miceli.

Sopprimere il comma 9.

*** 5. 16. (7. 52.)**

Crucianelli, Guerra, Marino,
Vendola, Mita, Fischetti,
Brunetti, Lucio Magri.

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1993

Sopprimere il comma 9.

* 5. 17. (7. 12.)

Piscitello, Novelli, Pollichino.

Sopprimere il comma 9.

* 5. 18. (7. 12.)

Pappalardo.

Al comma 9, dopo le parole: le funzioni inserire la seguente: gestionali.

5. 19. (7. 10.)

Manfredi.

Al comma 9, sopprimere le parole: fatte salve le competenze e norme vigenti in materia di concorsi.

5. 20. (7. 79.)

Meo Zilio, Mazzetto, Bonato, Negri.

Al comma 9, dopo le parole: in materia di concorsi, inserire le seguenti: nonché le norme vigenti in materia di stato giuridico.

5. 51. (Nuova formulazione).

La Commissione.

Al comma 9, dopo le parole: in materia di concorsi, inserire la seguente: nonché le norme vigenti in materia di stato giuridico.

5. 51. (Nuova formulazione).

La Commissione.

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: 31 ottobre 1991, inserire le seguenti: dai posti di ruolo necessari ad una completa applicazione dell'articolo 9 della legge 23 gennaio 1991, n. 21.

Consequentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 16.

1. Le seguenti autorizzazioni di spesa sono ridotte per i corrispondenti importi:

1) spesa di cui alla legge n. 684 del 1974 (cap. 3041/Marina mercantile) per 30 miliardi di lire;

2) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 (cap. 3061/Marina mercantile) per 45 miliardi di lire;

3) cap. 1385/Ministero della difesa per 115 miliardi di lire;

4) contributo all'ICE per promozioni all'estero di cui alla legge n. 71 del 1976 (cap. 1611/Commercio estero) per 20 miliardi di lire;

5) spesa di cui all'articolo 10 della legge n. 428 del 1985 (cap. 4460/Tesoro) per 10 miliardi di lire;

6) spesa di cui all'articolo 27, comma 2, della legge n. 41 dal 1986 (cap. 4201/Sanità) per 15 miliardi di lire;

7) spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1478 del 1965 (cap. 1105/Difesa) relativamente al trasporto di materiali per 70 miliardi di lire;

8) spesa di cui alla legge n. 887/1984, articolo 8, comma 14 (piano decennale servizi telecomunicazioni) per 40 miliardi di lire;

9) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 60 miliardi di lire;

10) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 per 30 miliardi di lire;

11) spesa di cui al regio decreto n. 1438 del 1940, per 20 miliardi di lire;

12) spesa di cui alla legge n. 589 del 1941 per 40 miliardi di lire;

13) spesa di cui al regio decreto n. 2031 del 1937 per 40 miliardi di lire;

14) spesa di cui alla legge n. 231 del 1990 (spesa per stipendi personale militare) — capitolo 1378/Difesa — per 150 miliardi di lire;

15) spesa di cui alla legge n. 428 del 1985 (spese per il funzionamento del Consiglio di esperti presso la direzione generale del tesoro) — capitolo 4460/Tesoro — per 10 miliardi di lire;

16) spesa di cui al regio decreto n. 513 del 1925 per 100 miliardi di lire;

17) spesa di cui alla legge n. 513 del 1977 per 150 miliardi di lire;

18) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 10 miliardi di lire;

19) spesa per manutenzione e riparazione delle opere edili, stradali, ferroviarie, marittime di cui al capitolo 2802/Difesa per 20 miliardi di lire;

20) spesa per la costruzione delle infrastrutture militari di cui al capitolo 4005/Difesa per 20 miliardi di lire;

21) spesa per l'acquisto ed approvvigionamento di viveri per esigenze del Corpo delle infermiere volontarie di cui al capitolo 2510/Difesa per 20 miliardi di lire;

22) spesa per l'assegnazione all'ANAS di un contributo straordinario, previsto dall'articolo 5, comma 14, della legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria per il 1987) per 20 miliardi di lire;

23) spesa per il riordinamento dell'ANAS, di cui alla legge n. 59 del 1961 per 20 miliardi di lire;

24) spesa per il riordino dell'AIMA prevista dalla legge n. 610 del 1982 per 10 miliardi di lire;

25) spesa per il fondo di dotazione SACE di cui alla legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria per il 1988) per 10 miliardi di lire;

26) spesa a favore del fondo rotativo SACE di cui all'articolo 18, comma 5, della legge n. 730 del 1983, per 10 miliardi di lire;

27) contributo alla RAI per le trasmissioni ad onde corte di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1703 del 1962 (capitolo 1339/Presidenza del Consiglio) per 26 miliardi di lire;

28) contributo ai centri di assistenza fiscale di cui alla legge n. 413 del 1991 (capitolo 3479/Finanze) per 50 miliardi di lire.

2. La riduzione totale di spesa di cui al comma 1 pari a lire 1.161 miliardi per l'anno 1994 e ai corrispondenti importi negli anni successivi va considerata economia di bilancio ».

5. 21. (7. 55.)

Crucianelli, Marino, Guerra, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Bolognesi, Azzolina, Calini Canavesi.

Al comma 10, primo periodo, dopo le parole: 31 ottobre 1991, inserire le seguenti: dai posti di professore incaricato stabilizzato, ricoperti da personale docente in servizio nell'anno accademico 1992-1993 che non abbia rapporto di ruolo con altra amministrazione pubblica.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: I summenzionati professori incaricati stabilizzati possono, su loro richiesta e previo parere della facoltà, continuare a svolgere le funzioni in attesa di una ulteriore tornata idoneativa riservata. Al relativo onere, valutato in un miliardo di lire a decorrere dal 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 1404 (movimenti per leva, arruolamento, selezione attitudinale) dello stato di previsione del Ministero della difesa per il medesimo anno 1994 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

5. 22. (7. 5.)

Miceli, Mensorio.

Al comma 10, aggiungere, in fine, le parole: , sulla base di criteri finalizzati al riequilibrio del sistema universitario e al decongestionamento dei mega-atenei, tenuto conto segnatamente delle università di nuova istituzione e delle sedi gemmate dai mega-atenei,.

5. 23. (7. 93.)

Miceli.

Al comma 11, sostituire le parole: Gli organici con le seguenti: I ruoli.

5. 24. (7. 104.)

Poli Bortone, Valensise.

Al comma 12, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , salvo per quanto riguarda gli oneri derivanti dal completamento degli organici nelle università con facoltà o corsi di laurea di nuova istitu-

zione. Al relativo onere, valutato in cento milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione nello stanziamento iscritto al capitolo 1404 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1944 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

5. 25. (7. 57.)

Miceli.

Al comma 13, primo periodo, sopprimere le parole: delle sedi centrali e di quelle decentrate.

5. 26. (7. 105.)

Poli Bortone, Valensise.

Al comma 13, primo periodo, sopprimere le parole: e dei contributi universitari.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 16.

1. Le seguenti autorizzazioni di spesa sono ridotte per i corrispondenti importi:

1) spesa di cui alla legge n. 684 del 1974 (cap. 3041/Marina mercantile) per 30 miliardi di lire;

2) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 (cap. 3061/Marina mercantile) per 45 miliardi di lire;

3) cap. 1385/Ministero della difesa per 115 miliardi di lire;

4) contributo all'ICE per promozioni all'estero di cui alla legge n. 71 del 1976 (cap. 1611/Commercio estero) per 20 miliardi di lire;

5) spesa di cui all'articolo 10 della legge n. 428 del 1985 (cap. 4460/Tesoro) per 10 miliardi di lire;

6) spesa di cui all'articolo 27, comma 2, della legge n. 41 dal 1986 (cap. 4201/Sanità) per 15 miliardi di lire;

7) spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1478 del 1965 (cap. 1105/Difesa) relativamente al trasporto di materiali per 70 miliardi di lire;

8) spesa di cui alla legge n. 887/1984, articolo 8, comma 14 (piano decennale servizi telecomunicazioni) per 40 miliardi di lire;

9) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 60 miliardi di lire;

10) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 per 30 miliardi di lire;

11) spesa di cui al regio decreto n. 1438 del 1940, per 20 miliardi di lire;

12) spesa di cui alla legge n. 589 del 1941 per 40 miliardi di lire;

13) spesa di cui al regio decreto n. 2031 del 1937 per 40 miliardi di lire;

14) spesa di cui alla legge n. 231 del 1990 (spesa per stipendi personale militare) - capitolo 1378/Difesa - per 150 miliardi di lire;

15) spesa di cui alla legge n. 428 del 1985 (spese per il funzionamento del Consiglio di esperti presso la direzione generale del tesoro) - capitolo 4460/Tesoro - per 10 miliardi di lire;

16) spesa di cui al regio decreto n. 513 del 1925 per 100 miliardi di lire;

17) spesa di cui alla legge n. 513 del 1977 per 150 miliardi di lire;

18) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 10 miliardi di lire;

19) spesa per manutenzione e riparazione delle opere edili, stradali, ferroviarie, marittime di cui al capitolo 2802/Difesa per 20 miliardi di lire;

20) spesa per la costruzione delle infrastrutture militari di cui al capitolo 4005/Difesa per 20 miliardi di lire;

21) spesa per l'acquisto ed approvvigionamento di viveri per esigenze del Corpo delle infermiere volontarie di cui al capitolo 2510/Difesa per 20 miliardi di lire;

22) spesa per l'assegnazione all'ANAS di un contributo straordinario, previsto dall'articolo 5, comma 14, della legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria per il 1987) per 20 miliardi di lire;

23) spesa per il riordinamento dell'ANAS, di cui alla legge n. 59 del 1961 per 20 miliardi di lire;

24) spesa per il riordino dell'AIMA prevista dalla legge n. 610 del 1982 per 10 miliardi di lire;

25) spesa per il fondo di dotazione SACE di cui alla legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria per il 1988) per 10 miliardi di lire;

26) spesa a favore del fondo rotativo SACE di cui all'articolo 18, comma 5, della legge n. 730 del 1983, per 10 miliardi di lire;

27) contributo alla RAI per le trasmissioni ad onde corte di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1703 del 1962 (capitolo 1339/Presidenza del Consiglio) per 26 miliardi di lire;

28) contributo ai centri di assistenza fiscale di cui alla legge n. 413 del 1991 (capitolo 3479/Finanze) per 50 miliardi di lire.

2. La riduzione totale di spesa di cui al comma 1 pari a lire 1.161 miliardi per l'anno 1994 e ai corrispondenti importi degli anni successivi va considerata economia di bilancio ».

5. 27. (7. 61.)

Crucianelli, Marino, Guerra, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Bolognesi, Azzolina, Calini Canavesi.

Al comma 13, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: i quali non possono comunque superare l'ammontare della tassa.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

ART. 16.

1. Le seguenti autorizzazioni di spesa sono ridotte per i corrispondenti importi:

1) spesa di cui alla legge n. 684 del 1974 (cap. 3041/Marina mercantile) per 30 miliardi di lire;

2) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 (cap. 3061/Marina mercantile) per 45 miliardi di lire;

3) cap. 1385/Ministero della difesa per 115 miliardi di lire;

4) contributo all'ICE per promozioni all'estero di cui alla legge n. 71 del 1976 (cap. 1611/Commercio estero) per 20 miliardi di lire;

5) spesa di cui all'articolo 10 della legge n. 428 del 1985 (cap. 4460/Tesoro) per 10 miliardi di lire;

6) spesa di cui all'articolo 27, comma 2, della legge n. 41 del 1986 (cap. 4201/Sanità) per 15 miliardi di lire;

7) spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1478 del 1965 (cap. 1105/Difesa) relativamente al trasporto di materiali per 70 miliardi di lire;

8) spesa di cui alla legge n. 887/1984, articolo 8, comma 14 (piano decennale servizi telecomunicazioni) per 40 miliardi di lire;

9) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 60 miliardi di lire;

10) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 per 30 miliardi di lire;

11) spesa di cui al regio decreto n. 1438 del 1940, per 20 miliardi di lire;

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1993

12) spesa di cui alla legge n. 589 del 1941 per 40 miliardi di lire;

13) spesa di cui al regio decreto n. 2031 del 1937 per 40 miliardi di lire;

14) spesa di cui alla legge n. 231 del 1990 (spesa per stipendi personale militare) - capitolo 1378/Difesa - per 150 miliardi di lire;

15) spesa di cui alla legge n. 428 del 1985 (spese per il funzionamento del Consiglio di esperti presso la direzione generale del tesoro) - capitolo 4460/Tesoro - per 10 miliardi di lire;

16) spesa di cui al regio decreto n. 513 del 1925 per 100 miliardi di lire;

17) spesa di cui alla legge n. 513 del 1977 per 150 miliardi di lire;

18) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 10 miliardi di lire;

19) spesa per manutenzione e riparazione delle opere edili, stradali, ferroviarie, marittime di cui al capitolo 2802/Difesa per 20 miliardi di lire;

20) spesa per la costruzione delle infrastrutture militari di cui al capitolo 4005/Difesa per 20 miliardi di lire;

21) spesa per l'acquisto ed approvvigionamento di viveri per esigenze del Corpo delle infermiere volontarie di cui al capitolo 2510/Difesa per 20 miliardi di lire;

22) spesa per l'assegnazione all'ANAS di un contributo straordinario, previsto dall'articolo 5, comma 14, della legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria per il 1987) per 20 miliardi di lire;

23) spesa per il riordinamento dell'ANAS, di cui alla legge n. 59 del 1961 per 20 miliardi di lire;

24) spesa per il riordino dell'AIMA prevista dalla legge n. 610 del 1982 per 10 miliardi di lire;

25) spesa per il fondo di dotazione SACE di cui alla legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria per il 1988) per 10 miliardi di lire;

26) spesa a favore del fondo rotativo SACE di cui all'articolo 18, comma 5, della legge n. 730 del 1983, per 10 miliardi di lire;

27) contributo alla RAI per le trasmissioni ad onde corte di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1703 del 1962 (capitolo 1339/Presidenza del Consiglio) per 26 miliardi di lire;

28) contributo ai centri di assistenza fiscale di cui alla legge n. 413 del 1991 (capitolo 3479/Finanze) per 50 miliardi di lire.

2. La riduzione totale di spesa di cui al comma 1 pari a lire 1.161 miliardi per l'anno 1994 e ai corrispondenti importi negli anni successivi va considerata economia di bilancio ».

5. 28. (7. 62.)

Crucianelli, Marino, Guerra, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Bolognesi, Azzolina, Calini Canavesi.

Al comma 13, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: i quali non possono comunque superare l'ammontare della tassa.

5. 29. (7. 62.)

Miceli.

Al comma 13, dopo il primo periodo, inserire i seguenti: Viene istituito in ogni Università un nucleo di valutazione eletto dagli studenti con il compito di verificare la corretta gestione delle tasse studentesche. Il nucleo riferisce al Ministero per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica e al CUN, con apposita relazione, almeno annualmente.

5. 30. (7. 60.)

Crucianelli, Guerra, Marino, Vendola, Mita.

Sostituire i commi 14 e 15 con i seguenti:

14. Le singole università fissano le tasse di iscrizione in base al reddito, alle condizioni effettive del nucleo familiare ed al merito degli studenti. Per l'esercizio 1994-1995, la tassa minima è fissata in lire 300.000, quella massima, per la fascia di reddito superiore, non può superare il triplo della minima.

15. Il 20 per cento degli introiti derivanti dalle tasse di cui al comma 14 è riservato alle regioni le quali, in base a convenzioni da stipularsi con le singole università, stabiliscono gli obiettivi di utilizzo. Le università possono inoltre stabilire contributi, d'importo variabile secondo le fasce di reddito di cui al comma 14, finalizzati al miglioramento della didattica e, per almeno il 50 per cento del loro ammontare, dei servizi di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390. L'ammontare dei contributi e delle tasse non può superare il quadruplo della tassa minima.

15-bis. Le università stabiliscono inoltre per gli studenti capaci e meritevoli e privi di mezzi, criteri per l'esclusione totale o parziale dalle tasse e dai contributi universitari.

15-ter. Sono mantenute per l'anno accademico 1993-1994 le quote di compartecipazione del 15 per cento su tutte le tasse ed il contributo suppletivo di cui agli articoli 2 e 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

5. 31. (7. 129.)

Sangiorgio, Mancina, Masini, Alveti, Di Prisco, Guidi, Longo, Pellicani, Mussi, Solaroli, Campatelli, Voza, Soriero, Castagnola, Silvio Mantovani, Lettieri, Marri, Vigneri.

Sostituire i commi 14 e 15 con i seguenti:

14. Fatte salve le esenzioni previste dalla legislazione vigente, è previsto il pagamento di un'unica tassa, compren-

siva anche della quota regionale nella misura del 30 per cento del totale.

15. La tassa di iscrizione non deve essere inferiore a lire 300.000 e superiore a tre volte tale importo, stabilita dai consigli di amministrazione in relazione al reddito e al merito degli studenti.

5. 32. (7. 95.)

Miceli.

Sopprimere il comma 15.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

ART. 16.

1. Le seguenti autorizzazioni di spesa sono ridotte per i corrispondenti importi:

1) spesa di cui alla legge n. 684 del 1974 (cap. 3041/Marina mercantile) per 30 miliardi di lire;

2) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 (cap. 3061/Marina mercantile) per 45 miliardi di lire;

3) cap. 1385/Ministero della difesa per 115 miliardi di lire;

4) contributo all'ICE per promozioni all'estero di cui alla legge n. 71 del 1976 (cap. 1611/Commercio estero) per 20 miliardi di lire;

5) spesa di cui all'articolo 10 della legge n. 428 del 1985 (cap. 4460/Tesoro) per 10 miliardi di lire;

6) spesa di cui all'articolo 27, comma 2, della legge n. 41 del 1986 (cap. 4201/Sanità) per 15 miliardi di lire;

7) spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1478 del 1965 (cap. 1105/Difesa) relativamente al trasporto di materiali per 70 miliardi di lire;

8) spesa di cui alla legge n. 887/1984, articolo 8, comma 14 (piano decennale servizi telecomunicazioni) per 40 miliardi di lire;

9) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 60 miliardi di lire;

10) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 per 30 miliardi di lire;

11) spesa di cui al regio decreto n. 1438 del 1940, per 20 miliardi di lire;

12) spesa di cui alla legge n. 589 del 1941 per 40 miliardi di lire;

13) spesa di cui al regio decreto n. 2031 del 1937 per 40 miliardi di lire;

14) spesa di cui alla legge n. 231 del 1990 (spesa per stipendi personale militare) — capitolo 1378/Difesa — per 150 miliardi di lire;

15) spesa di cui alla legge n. 428 del 1985 (spese per il funzionamento del Consiglio di esperti presso la direzione generale del tesoro) — capitolo 4460/Tesoro — per 10 miliardi di lire;

16) spesa di cui al regio decreto n. 513 del 1925 per 100 miliardi di lire;

17) spesa di cui alla legge n. 513 del 1977 per 150 miliardi di lire;

18) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 10 miliardi di lire;

19) spesa per manutenzione e riparazione delle opere edili, stradali, ferroviarie, marittime di cui al capitolo 2802/Difesa per 20 miliardi di lire;

20) spesa per la costruzione delle infrastrutture militari di cui al capitolo 4005/Difesa per 20 miliardi di lire;

21) spesa per l'acquisto ed approvvigionamento di viveri per esigenze del Corpo delle infermiere volontarie di cui al capitolo 2510/Difesa per 20 miliardi di lire;

22) spesa per l'assegnazione all'ANAS di un contributo straordinario, previsto dall'articolo 5, comma 14, della legge n. 910 del 1986 (Legge finanziaria per il 1987) per 20 miliardi di lire;

23) spesa per il riordinamento dell'ANAS, di cui alla legge n. 59 del 1961 per 20 miliardi di lire;

24) spesa per il riordino dell'AIMA prevista dalla legge n. 610 del 1982 per 10 miliardi di lire;

25) spesa per il fondo di dotazione SACE di cui alla legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria per il 1988) per 10 miliardi di lire;

26) spesa a favore del fondo rotativo SACE di cui all'articolo 18, comma 5, della legge n. 730 del 1983, per 10 miliardi di lire;

27) contributo alla RAI per le trasmissioni ad onde corte di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1703 del 1962 (capitolo 1339/Presidenza del Consiglio) per 26 miliardi di lire;

28) contributo ai centri di assistenza fiscale di cui alla legge n. 413 del 1991 (capitolo 3479/Finanze) per 50 miliardi di lire.

2. La riduzione totale di spesa di cui al comma 1 pari a lire 1.161 miliardi per l'anno 1994 e ai corrispondenti importi negli anni successivi va considerata economia di bilancio ».

5. 33.

Crucianelli, Marino, Guerra, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Bolognesi, Azzolina, Calini Canavesi.

Al comma 15, primo periodo, sostituire le parole: non inferiore al 50 per cento con le seguenti: non superiore al 50 per cento.

Conseguentemente, dopo l'articolo 15 aggiungere il seguente:

ART. 16.

1. Le seguenti autorizzazioni di spesa sono ridotte per i corrispondenti importi:

1) spesa di cui alla legge n. 684 del 1974 (cap. 3041/Marina mercantile) per 30 miliardi di lire;

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1993

- 2) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 (cap. 3061/Marina mercantile) per 45 miliardi di lire;
- 3) cap. 1385/Ministero della difesa per 115 miliardi di lire;
- 4) contributo all'ICE per promozioni all'estero di cui alla legge n. 71 del 1976 (cap. 1611/Commercio estero) per 20 miliardi di lire;
- 5) spesa di cui all'articolo 10 della legge n. 428 del 1985 (cap. 4460/Tesoro) per 10 miliardi di lire;
- 6) spesa di cui all'articolo 27, comma 2, della legge n. 41 dal 1986 (cap. 4201/Sanita) per 15 miliardi di lire;
- 7) spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1478 del 1965 (cap. 1105/Difesa) relativamente al trasporto di materiali per 70 miliardi di lire;
- 8) spesa di cui alla legge n. 887 del 1984, articolo 8, comma 14 (piano decennale servizi telecomunicazioni) per 40 miliardi di lire;
- 9) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 60 miliardi di lire;
- 10) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 per 30 miliardi di lire;
- 11) spesa di cui al regio decreto n. 1438 del 1940, per 20 miliardi di lire;
- 12) spesa di cui alla legge n. 589 del 1941 per 40 miliardi di lire;
- 13) spesa di cui al regio decreto n. 2031 del 1937 per 40 miliardi di lire;
- 14) spesa di cui alla legge n. 231 del 1990 (spesa per stipendi personale militare) - capitolo 1378/Difesa - per 150 miliardi di lire;
- 15) spesa di cui alla legge n. 428 del 1985 (spese per il funzionamento del Consiglio di esperti presso la direzione generale del tesoro) - capitolo 4460/Tesoro - per 10 miliardi di lire;
- 16) spesa di cui al regio decreto n. 513 del 1925 per 100 miliardi di lire;
- 17) spesa di cui alla legge n. 513 del 1977 per 150 miliardi di lire;
- 18) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 10 miliardi di lire;
- 19) spesa per manutenzione e riparazione delle opere edili, stradali, ferroviarie, marittime di cui al capitolo 2802/Difesa per 20 miliardi di lire;
- 20) spesa per la costruzione delle infrastrutture militari di cui al capitolo 4005/Difesa per 20 miliardi di lire;
- 21) spesa per l'acquisto ed approvvigionamento di viveri per esigenze del Corpo delle infermiere volontarie di cui al capitolo 2510/Difesa per 20 miliardi di lire;
- 22) spesa per l'assegnazione all'ANAS di un contributo straordinario, previsto dall'articolo 5, comma 14, della legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria per il 1987) per 20 miliardi di lire;
- 23) spesa per il riordinamento dell'ANAS, di cui alla legge n. 59 del 1961 per 20 miliardi di lire;
- 24) spesa per il riordino dell'AIMA prevista dalla legge n. 610 del 1982 per 10 miliardi di lire;
- 25) spesa per il fondo di dotazione SACE di cui alla legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria per il 1988) per 10 miliardi di lire;
- 26) spesa a favore del fondo rotativo SACE di cui all'articolo 18, comma 5, della legge n. 730 del 1983, per 10 miliardi di lire;
- 27) contributo alla RAI per le trasmissioni ad onde corte di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1703 del 1962 (capitolo 1339/Presidenza del Consiglio) per 26 miliardi di lire;
- 28) contributo ai centri di assistenza fiscale di cui alla legge n. 413 del 1991 (capitolo 3479/Finanze) per 50 miliardi di lire.

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1993

2. La riduzione totale di spesa di cui al comma 1 pari a lire 1.161 miliardi per l'anno 1994 e ai corrispondenti importi negli anni successivi va considerata economia di bilancio ».

5. 34.

Crucianelli, Marino, Guerra, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Bolognesi, Azzolina, Calini Canavesi.

Al comma 15, sopprimere l'ultimo periodo.

5. 35. (7. 100.)

Poli Bortone, Valensise.

Al comma 16, terzo periodo, dopo le parole: legge 2 dicembre 1991, n. 390 sono aggiunte le seguenti: , nonché sulla base delle convenzioni e degli accordi internazionali già sottoscritti con paesi terzi.

5. 50.

La Commissione.

Al comma 16, sopprimere il quarto periodo.

5. 36. (7. 126.)

Poli Bortone, Valensise.

Al comma 16, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In sede di prima applicazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4 della citata legge può essere emanato anche nelle more della costituzione della consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'articolo 6 della medesima legge.

* 5. 37. (7. 125.)

Poli Bortone, Valensise.

Al comma 16, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In sede di prima appli-

cazione della legge 2 dicembre 1991, n. 390, il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 4 della citata legge può essere emanato anche nelle more della costituzione della consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'articolo 6 della medesima legge.

* 5. 38. (7. 96.)

Miceli.

Dopo il comma 16, inserire il seguente:

16-bis. Ferme restando le condizioni di cui al comma 16, l'esenzione dalla tassa regionale per il diritto allo studio si intende prioritariamente per gli studenti meritevoli, privi di mezzi, residenti nella regione.

5. 39. (7. 81.)

Meo Zilio, Mazzetto, Bonato, Negri.

Sopprimere il comma 17.

* 5. 40. (7. 17.)

Piscitello, Novelli, Pollichino.

Sopprimere il comma 17.

* 5. 41. (7. 17.)

Pappalardo.

Al comma 18, primo periodo, dopo le parole: sono istituiti inserire le seguenti: , con decreto rettorale,.

5. 42 (7. 124.)

Poli Bortone, Valensise.

Al comma 20, sopprimere il secondo periodo.

5. 43. (7. 123.)

Poli Bortone, Valensise.

Al comma 20, aggiungere in fine, il seguente periodo: Analogamente, in vista del riordinamento dell'Osservatorio Vesuviano, nell'Ente denominato: « Istituto nazionale di vulcanologia », rimangono assegnati al-

l'Osservatorio Vesuviano i posti della dotazione organica e i posti assegnati ai sensi dell'articolo 30 della legge 29 gennaio 1986, n. 23, e quelli di cui agli articoli 30, 33, e 36 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 163.

5. 44. (8. 6.)

Vito, Pannella, Bonino, Ciccio-messere, Taradash.

Sopprimere il comma 21.

5. 45. (7. 122.)

Poli Bortone, Valensise.

Dopo il comma 21 inserire il seguente:

21-bis. Sono indetti giudizi di idoneità a ricercatore non confermato per il personale non docente assunto con concorso per il quale era richiesto il diploma di laurea, in servizio da almeno due anni alla data in vigore della presente legge (laureati tecnici), che abbia effettivamente svolto attività didattica per almeno un biennio negli ultimi cinque anni, nonché attività scientifica. L'attività didattica è certificata da dichiarazione del consiglio della facoltà o del corso di laurea presso il quale il dipendente presta servizio. Il giudizio di idoneità con riferimento all'attività scientifica e didattica del candidato è effettuato da apposita commissione nominata in conformità alle norme previste per i concorsi a ricercatore. I candidati risultati idonei acquisiscono la qualifica di ricercatore non confermato, mantenendo agli effetti economici il livello retributivo del ruolo di provenienza. Essi sono sottoposti dopo un triennio di attività al giudizio di conferma secondo la

normativa vigente. È istituito un ruolo speciale per i laureati tecnici che abbiano superato il giudizio di idoneità a ricercatore non confermato. I posti in organico coperti dai laureati tecnici divenuti ricercatori confermati sono soppressi. Coloro che non superino per due volte il giudizio di conferma sono ricollocati nel ruolo di provenienza.

5. 48.

Viti, Paciullo, Sanese.

Al comma 23, aggiungere in fine, le seguenti parole: , nonché quelli derivanti dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519.

5. 49.

Governo.

Dopo il comma 23, inserire il seguente:

23-bis. Le modalità di applicazione all'ENEA dei commi 21, 22 e 23 saranno definite con decreto interministeriale emanato di concerto fra il Ministro della funzione pubblica ed il Ministro dell'industria, commercio ed artigianato.

5. 46. (7. 32.)

Mengoli.

Dopo il comma 23, inserire il seguente:

23-bis. Le disposizioni di cui ai commi 21, 22 e 23 si applicano anche all'ENEA con le modalità ed i limiti previsti dalla disciplina in materia di pubblico impiego e tenendo conto della regolamentazione specifica dell'ente.

5. 47. (7. 3.)

Mengoli.

**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 6.***(Contratti pubblici).*

1. È vietato il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi. Le pubbliche amministrazioni hanno facoltà, fino al 31 dicembre 1994, di rinnovare al medesimo contraente, in deroga alle procedure previste dai commi da 1 a 15 del presente articolo, contratti in scadenza per i quali non si applichino le procedure di cui ai commi da 28 a 38 nel caso in cui sia concordata, a parità di ogni altra condizione, una riduzione del prezzo pari al 10 per cento rispetto a quello convenuto nel contratto in scadenza. In ogni caso i contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi non possono prevedere prezzi superiori a quelli pubblicati negli elenchi di cui al comma 2.

2. Il Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato - e le altre pubbliche amministrazioni che abitualmente provvedono all'esecuzione dei contratti per l'acquisto di beni e servizi redigono e tengono aggiornati elenchi dei prezzi pagati. I dati relativi sono trasmessi al Ministero del bilancio e della programmazione economica che, avvalendosi dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE), degli altri istituti facenti parte del sistema statistico nazionale e del centro di elaborazione dati presso l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, provvede alla compara-

zione dei prezzi pagati dalle pubbliche amministrazioni ed alla pubblicazione trimestrale dei prezzi di riferimento con particolare riguardo alla fornitura di grandi quantità di beni e servizi. Con regolamento da emanare entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per la funzione pubblica stabiliscono responsabilità, tempi, obblighi, criteri e procedure per la rilevazione e la comparazione dei prezzi.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 e comunque a partire dal quarantunesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, i contratti per i quali non sia ancora intervenuta l'approvazione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sottoposti a giudizio di congruità da parte dei competenti organi tecnici delle amministrazioni, in relazione ai prezzi di riferimento.

4. La pubblica amministrazione, stabiliti in generale i termini per provvedere, procede alla nomina del funzionario responsabile e dà notizia al contraente dell'avvio del procedimento stesso, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento deve concludersi entro novanta giorni dalla notizia. Decorso tale termine i contratti possono essere approvati, fatta salva la responsabilità contabile, civile e amministrativa del funzionario.

5. Ove il giudizio si concluda con una valutazione di non congruità, le pubbliche amministrazioni indicano il prezzo congruo e invitano il contraente alla riduzione del prezzo e, in mancanza di accettazione, rifiutano l'approvazione.

6. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuata debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo, che viene operata sulla base di un'istruttoria condotta dai competenti organi tecnici delle amministrazioni. Qualora il prezzo pattuito si discosti dal limite massimo indicato ai sensi del comma 2, il prezzo del contratto è soggetto a revisione, salvo il diritto della parte di recedere dal contratto. L'amministrazione provvede alla stipula di un nuovo contratto sulla base di un prezzo non superiore a quello offerto al precedente contraente e da questi rifiutato.

7. Per le amministrazioni statali, i risparmi di spesa derivanti dall'applicazione dei precedenti commi costituiscono economie di bilancio. Per le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali e tutti gli enti il cui finanziamento avvenga con trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, i risparmi stessi restano a disposizione nei rispettivi bilanci. A tal fine, una quota pari al 10 per cento dei risparmi può essere utilizzata dagli enti locali territoriali che provvedono, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, a iscrivere, nei bilanci relativi agli anni 1994, 1995 e 1996, le risorse occorrenti ai rinnovi contrattuali.

8. I trasferimenti agli enti a finanza derivata, fatta eccezione per le regioni, sono ridotti, per l'esercizio finanziario di riferimento, di una quota pari al 10 per cento dei risparmi di spesa di cui al comma 7. A questo fine, gli enti trasmettono entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno al Ministero del tesoro, ovvero al Ministero dell'interno per quanto riguarda le province, i comuni e le comunità montane, una relazione sui contratti di cui ai commi precedenti, sui relativi prezzi e sugli adeguamenti operati.

9. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

10. Gli enti di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 24 della legge stessa,

nonché altri enti pubblici appartenenti a categorie omogenee, ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono costituire uffici unici per l'espletamento delle procedure di acquisto di beni e servizi allo scopo di ottenere condizioni contrattuali più favorevoli ed una economia procedimentale.

11. I contratti stipulati in violazione dei divieti di cui ai commi da 1 a 15 sono nulli.

12. Le controversie derivanti dall'applicazione dei commi da 1 a 15 sono devolute alla giurisdizione, in via esclusiva, del giudice amministrativo.

13. Le disposizioni dei commi da 1 a 14 si applicano a tutti i contratti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché ai concessionari di servizi pubblici, ai concessionari di costruzione e di gestione e alle aziende municipalizzate.

14. È fatta salva la normativa prevista dall'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

15. Le disposizioni dei commi da 1 a 14 si applicano anche ai contratti stipulati nell'ambito della cooperazione italiana allo sviluppo.

16. I contratti di appalto di opere pubbliche e le concessioni aventi ad oggetto la progettazione, la costruzione o la gestione di opere pubbliche non possono prevedere costi superiori ai costi standardizzati definiti ai sensi del comma 17.

17. Presso il Ministero dei lavori pubblici è costituito, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in posizione di autonomia funzionale e organizzativa, l'Osservatorio dei lavori pubblici, articolato in un servizio centrale e in servizi regionali, aventi sede presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche. Esso provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati informativi concernenti i lavori pubblici su tutto il territorio nazionale, definisce, in base a criteri tecnici, i costi standardizzati per regione e per tipo di lavoro e rende pubblici i costi stessi entro il 31 gennaio di ciascun anno. A tal fine lo

stesso Osservatorio si avvale del Centro elaborazione dati della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno. Sino alla costituzione dell'Osservatorio, provvede il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

18. Le disposizioni dei commi da 16 a 27 si applicano anche ai contratti relativi ai Paesi in cui opera la cooperazione italiana allo sviluppo. La metodologia per definire, sulla base dei prezzi unitari dei singoli Paesi, i costi standardizzati per i lavori pubblici nei Paesi in via di sviluppo sarà fissata con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri.

19. I contratti e le concessioni, ivi compresi i relativi atti aggiuntivi, per i quali non sia ancora intervenuta l'approvazione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sottoposti, entro sessanta giorni dalla data medesima, a giudizio di congruità da parte dei competenti organi tecnici delle amministrazioni sulla base dei criteri e parametri di riferimento fissati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici o dall'Osservatorio di cui al comma 17. Non appena divenuto operante l'Osservatorio di cui al comma 17, il giudizio di congruità è riferito ai costi definiti ai sensi dello stesso comma 17.

20. La pubblica amministrazione procede alla nomina del responsabile del procedimento e dà notizia al contraente o al concessionario dell'avvio del procedimento stesso, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento deve concludersi entro novanta giorni dalla notizia. Decorso tale termine i contratti possono essere approvati, fatta salva la responsabilità contabile, civile e amministrativa del funzionario.

21. Ove il giudizio si concluda con una valutazione di non congruità, le pubbliche amministrazioni invitano il contraente o il concessionario alla riduzione del prezzo dell'opera e, in mancanza di accettazione, rifiutano l'approvazione.

22. Per le amministrazioni statali, i risparmi di spesa derivanti dall'applica-

zione dei commi da 16 a 21 costituiscono economie di bilancio. Per le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali, i risparmi stessi restano a disposizione nei rispettivi bilanci. A tal fine, una quota pari al 10 per cento dei risparmi può essere utilizzata dagli enti locali territoriali che provvedono, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, a iscrivere, nei bilanci relativi agli anni 1994, 1995 e 1996, le risorse occorrenti ai rinnovi contrattuali.

23. I trasferimenti agli enti a finanza derivata, ad eccezione delle regioni, sono ridotti, per l'esercizio finanziario di riferimento, di una quota pari all'8 per cento dei risparmi di spesa di cui al comma 22. A questo fine, gli enti trasmettono entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno al Ministero del tesoro, ovvero al Ministero dell'interno per quanto riguarda le province, i comuni e le comunità montane, una relazione sui contratti di cui ai commi da 16 a 22, sui relativi prezzi e sugli adeguamenti operati.

24. Gli enti di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, nei casi in cui non dispongano di uffici tecnici idonei per la redazione di progetti di opere pubbliche, danno prioritariamente corso, ai sensi dell'articolo 24 della stessa legge, alla stipulazione di convenzioni tra loro al fine della costituzione di un unico ufficio tecnico sufficientemente dotato, al quale siano demandate l'attività di progettazione e le altre incombenze di natura tecnica concernenti le opere pubbliche di competenza degli enti convenzionati.

25. Alle fattispecie di cui ai commi da 16 a 27, si applicano le disposizioni di cui ai commi 9, 11 e 12.

26. Le disposizioni dei commi da 16 a 27 si applicano a tutti i contratti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, fatta eccezione per l'amministrazione penitenziaria, nonché ai concessionari di servizi pubblici, ai concessionari di costruzione e di gestione e alle aziende municipalizzate.

27. Restano salve le competenze in materia della regione Valle d'Aosta, che provvede alle finalità della presente legge secondo le disposizioni dello statuto di autonomia e relative norme di attuazione.

28. Le pubbliche amministrazioni procedono a rivedere atti di aggiudicazione o di approvazione di contratti per la fornitura di beni o servizi e di contratti di appalto di opere pubbliche e le concessioni aventi ad oggetto la progettazione, la costruzione o la gestione di opere pubbliche, non eseguiti in misura superiore a un quarto alla data di pubblicazione della presente legge, qualora risulti che il prezzo complessivo concordato sia più elevato del 15 per cento rispetto all'importo risultante dall'applicazione dei prezzi unitari definiti ai sensi dei commi 2 e 17, depurati del tasso di inflazione. Le revisioni debbono concludersi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Durante questo periodo prosegue l'esecuzione del contratto.

29. Il giudizio di congruità del contratto viene formulato dai competenti organi tecnici delle singole amministrazioni, previa nomina del funzionario responsabile del procedimento ed avviso al contraente dell'inizio del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento deve concludersi entro novanta giorni dall'avviso. Decorso tale termine i contratti devono essere eseguiti, fatta salva la responsabilità contabile, civile e amministrativa del funzionario.

30. Per i contratti di importo inferiore a lire 500 milioni non si procede al giudizio di congruità se le parti, prima della pubblicazione dei dati di cui ai commi 2 e 17, concordano una riduzione del prezzo pari al 10 per cento, comprensivo dell'eventuale ribasso contrattuale o convenzionale. Per i contratti di importo superiore a lire 500 milioni non si procede al giudizio di congruità se le parti concordano una riduzione del prezzo pari al 20 per cento, comprensivo dell'eventuale ribasso contrattuale o convenzionale. In caso di riduzione concordata del prezzo, il contratto si ritiene ricondotto ad

equità, anche per la parte già eseguita, a tutti gli effetti giuridici, ivi compresi quelli di responsabilità contabile.

31. Ove non si dia applicazione alle previsioni di cui al comma 30, o il giudizio di cui al comma 29 si concluda con una valutazione di non congruità, le parti possono concordare un nuovo prezzo, per la parte del contratto ancora da eseguire alla data della definizione del nuovo prezzo, entro i limiti definiti ai sensi dei commi 2 e 17, anche mediante modifiche quantitative, qualitative e temporali dell'opera. In tal caso la riduzione deve essere accresciuta del 2,5 per cento.

32. Qualora il contraente non accetti la riduzione del prezzo nei limiti di cui ai commi 30 e 31, è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni, per un periodo di tre anni decorrenti dal mancato accordo, di stipulare contratti di qualsiasi tipo con il contraente che ha opposto il diniego. Al fine della predisposizione di un elenco unitario, le pubbliche amministrazioni comunicano al Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato, i dati relativi ai soggetti esclusi dalle future contrattazioni.

33. Fatto salvo il generale potere di autotutela riconosciuto alle amministrazioni dalla normativa vigente, anche in riferimento alla adozione di misure cautelari, ivi compresa la sospensione dell'esecuzione del contratto, le disposizioni di cui ai commi da 28 a 32 si riferiscono ai contratti per i quali sia pervenuta l'aggiudicazione o l'approvazione dopo il 1° gennaio 1992 e prima della data di entrata in vigore della presente legge.

34. Per le amministrazioni statali, i risparmi di spesa derivanti dall'applicazione dei commi da 28 a 33 costituiscono economie di bilancio. Per le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali e tutti gli enti il cui finanziamento avvenga con trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, i risparmi stessi restano a disposizione nei rispettivi bilanci. A tal fine, una quota pari al 10 per cento dei risparmi può essere utilizzata dagli enti locali territoriali che provvedono, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 3

febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, a iscrivere, nei bilanci relativi agli anni 1994, 1995 e 1996, le risorse occorrenti ai rinnovi contrattuali.

35. I trasferimenti agli enti a finanza derivata, fatta eccezione per le regioni, sono ridotti, per l'esercizio finanziario di riferimento, di una quota pari al 5 per cento dei risparmi di spesa di cui al comma 34. A questo fine, gli enti trasmettono entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno al Ministero del tesoro, ovvero al Ministero dell'interno per quanto riguarda le province, i comuni e le comunità montane, una relazione sui contratti di cui ai commi da 28 a 33, sui relativi prezzi e sugli adeguamenti operati.

36. Alle fattispecie di cui ai commi da 28 a 37 si applicano le disposizioni di cui ai commi 9, 12 e 13.

37. Nella relazione sulla stima del fabbisogno del settore statale presentata al Parlamento dal Ministro del tesoro entro il mese di novembre, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'articolo 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362, in un'apposita sezione vengono illustrati gli effetti finanziari rilevabili sul bilancio dello Stato e sui bilanci delle regioni a statuto ordinario, delle province, dei comuni e degli altri enti locali, nonché di tutti gli enti il cui finanziamento avvenga con trasferimenti a carico dello Stato, delle disposizioni di cui al presente articolo.

38. Le disposizioni dei commi da 28 a 37 si applicano anche ai contratti stipulati nell'ambito della cooperazione italiana allo sviluppo.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Tale disposizione non si applica alle forniture di mezzi e sistemi difensivi nonché alle forniture ad alta tecnologia o rispondenti a specifici requisiti qualitativi o *standard* costruttivi, che, per le intrinseche caratteristiche tecniche, non sono comparabili con prodotti simili o per le quali non esistono prezzi di riferimento.

6. 2. (* 15. 10)

Cerutti, Galli, Lusetti, Rizzi.

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: prezzi di riferimento *inserire le seguenti:* individuati in base a criteri e parametri predeterminati ai sensi del regolamento di cui al presente comma.

6. 1. (15. 8)

Manfredi.

Al comma 3, sopprimere le parole: alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. 34. (Nuova formulazione).

La Commissione.

Al comma 4, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dalla notizia. Decorso il termine senza che il procedimento si sia esaurito, il prezzo viene ritenuto congruo.

6. 3. (15. 17)

Peraboni, Arrighini.

Al comma 4, secondo periodo, sostituire la parola: novanta *con la seguente:* trenta.

6. 4.

Cerutti, Galli, Lusetti, Rizzi.

Al comma 4, sostituire il terzo periodo con il seguente: Decorso inutilmente tale termine, i prezzi dei contratti si intendono congrui.

6. 5. (15. 13)

Cerutti, Galli, Lusetti, Rizzi.

Al comma 7, sopprimere il terzo periodo.

Conseguentemente, dopo il comma 7, inserire i seguenti:

7-bis. Ai sensi dell'articolo 52, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, gli enti locali territoriali provvedono ad iscrivere nei bilanci relativi agli anni 1994, 1995 e 1996 le risorse occorrenti al finanziamento dei rinnovi contrattuali per lo stesso triennio. A tale fine utilizzano nei rispettivi bilanci i risparmi derivanti dalle norme di cui al presente articolo.

7-ter. Le autorizzazioni di spesa recate dalle seguenti leggi sono ridotte degli importi indicati, espressi in miliardi:

a) regio decreto-legge n. 520 del 1925:

1994: — 100;

1995: — 100;

1996: — 100 (cap. 501, Poste);

b) regio decreto-legge n. 513 del 1937:

1994: — 106,50;

1995: — 107;

1996: — 150 (cap. 502, Poste);

c) Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Legge n. 58 del 1992:

1994: —;
1995: - 5;
1996: - 5 (cap. 504, Poste);

d) Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni. Legge n. 887 del 1984, articolo 8, comma 14, Piano decennale servizi telecomunicazioni:

1994: —;
1995: - 50;
1996: - 40 (cap. 529, Poste);

e) Ministero dell'interno. Legge n. 150 del 1985. (Danni al vestiario degli appartenenti alla P.S.):

1994: —;
1995: - 50;
1996: - 40 (cap. 2627, Interno);

f) Ministero dell'interno. Legge n. 150 del 1985. (Manutenzione e riparazione locali):

1994: —;
1995: - 60;
1996: - 60 (cap. 2615, Interno);

g) Ministero dei lavori pubblici: regio decreto n. 1438 del 1940 (Spese per studi):

1994: —;
1995: - 20;
1996: - 20 (cap. 1124, Lavori pubblici);

h) Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni Legge n. 58 del 1992 (Somme dovute alle concessionarie):

1994: —;
1995: - 15;
1996: - 14 (cap. 462, Amministrazione Poste).

Conseguentemente:

sopprimere il comma 8;
al comma 22, sopprimere il terzo periodo;
sopprimere il comma 23;
al comma 34, sopprimere il terzo periodo;
sopprimere il comma 35.

6. 6. (15. 23)

Solaroli, Vozza, Campatelli, Silvio Mantovani, Pellicani, Sorriero, Castagnola, Mussi, Maria Antonietta Sartori, Gianna Serra, Lettieri, Turci, Di Pietro, Monello, Sitra, Vigneri, Barbera, Bassanini, Forleo, Alfonsina Rinaldi, Rodotà, Tortorella.

Sopprimere il comma 8.

Conseguentemente, all'articolo 13, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

17-bis. Le seguenti autorizzazioni di spesa sono ridotte per i corrispondenti importi:

1) spesa di cui alla legge n. 684 del 1974 (cap. 3041/Marina mercantile) per 30 miliardi di lire;

2) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 (cap. 3061/Marina mercantile) per 45 miliardi di lire;

3) cap. 1385/Ministero della difesa per 115 miliardi di lire;

4) contributo all'ICE per promozioni all'estero di cui alla legge n. 71 del 1976 (cap. 1611/Commercio estero) per 20 miliardi di lire;

5) spesa di cui all'articolo 10 della legge n. 428 del 1985 (cap. 4460/Tesoro) per 10 miliardi di lire;

6) spesa di cui all'articolo 27, comma 2, della legge n. 41 del 1986 (cap. 4201/Sanità) per 15 miliardi di lire;

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1993

7) spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1478 del 1965 (cap. 1105/Difesa) relativamente al trasporto di materiali per 70 miliardi di lire;

8) spesa di cui alla legge n. 887 del 1984, articolo 8, comma 14 (piano decennale servizi telecomunicazioni) per 40 miliardi di lire;

9) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 60 miliardi di lire;

10) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 per 30 miliardi di lire;

11) spesa di cui al regio decreto n. 1438 del 1940, per 20 miliardi di lire;

12) spesa di cui alla legge n. 589 del 1941 per 40 miliardi di lire;

13) spesa di cui al regio decreto n. 2031 del 1937 per 40 miliardi di lire;

14) spesa di cui alla legge n. 231 del 1990 (spesa per stipendi personale militare) - capitolo 1378/Difesa - per 150 miliardi di lire;

15) spesa di cui alla legge n. 428 del 1985 (spese per il funzionamento del Consiglio di esperti presso la direzione generale del tesoro) - capitolo 4460/Tesoro - per 10 miliardi di lire;

16) spesa di cui al regio decreto n. 513 del 1925 per 100 miliardi di lire;

17) spesa di cui alla legge n. 513 del 1977 per 150 miliardi di lire;

18) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 10 miliardi di lire;

19) spesa per manutenzione e riparazione delle opere edili, stradali, ferroviarie, marittime di cui al capitolo 2802/Difesa per 20 miliardi di lire;

20) spesa per la costruzione delle infrastrutture militari di cui al capitolo 4005/Difesa per 20 miliardi di lire;

21) spesa per l'acquisto ed approvvigionamento di viveri per esigenze del Corpo delle infermiere volontarie di cui al capitolo 2510/Difesa per 20 miliardi di lire;

22) spesa per l'assegnazione all'ANAS di un contributo straordinario, previsto dall'articolo 5, comma 14, della legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria per il 1987) per 20 miliardi di lire;

23) spesa per il riordinamento dell'ANAS, di cui alla legge n. 59 del 1961 per 20 miliardi di lire;

24) spesa per il riordino dell'AIMA prevista dalla legge n. 610 del 1982 per 10 miliardi di lire;

25) spesa per il fondo di dotazione SACE di cui alla legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria per il 1988) per 10 miliardi di lire;

26) spesa a favore del fondo rotativo SACE di cui all'articolo 18, comma 5, della legge n. 730 del 1983, per 10 miliardi di lire;

27) contributo alla RAI per le trasmissioni ad onde corte di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1703 del 1962 (capitolo 1339/Presidenza del Consiglio) per 26 miliardi di lire;

28) contributo ai centri di assistenza fiscale di cui alla legge n. 413 del 1991 (capitolo 3479/Finanze) per 50 miliardi di lire;

17-ter. La riduzione totale di spesa di cui al comma 17-bis, pari a lire 1.161 miliardi per l'anno 1994 e ai corrispondenti importi negli anni successivi, va considerata economia di bilancio.

6. 7. (15. 21.)

Crucianelli, Marino, Guerra, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Bolognesi, Azolina, Calini Canavesi.

Sopprimere il comma 12.

6. 8. (15. 19.)

Turroni, Giuliani, Scalia.

Al comma 17, primo periodo, sopprimere le parole: Presso il Ministero dei lavori pubblici.

6. 11. (16. 20.)

Vito, Pannella, Bonino, Ciccio-messere, Taradash.

Sostituire il comma 18 con il seguente:

18. In attuazione della legge 30 dicembre 1991, n. 412, articolo 3, comma 3, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, è emanato il regolamento contenente le norme di esecuzione per l'effettuazione di gare pubbliche di aggiudicazione delle iniziative di cooperazione, in base alla vigente normativa comunitaria relativa ai Paesi in via di sviluppo. Tale regolamento, per ciò che concerne le gare relative ai crediti di aiuto, è basato sulla normativa internazionale denominata « Accordi di Helsinki ».

Conseguentemente, dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

ART. 6-bis.

1. L'autorizzazione di spesa di cui al regio decreto n. 2031 del 1937 è ridotta, a decorrere dal 1994, di 50 miliardi di lie annue.

6. 33.

Ciabarri, Fava, Trabacchini,
Crippa, Galante, Crucianelli,
Giuliani.

Al comma 19, primo periodo, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: quaranta giorni.

6. 14. (16. 10.)

Rizzi.

Al comma 19, primo periodo, sopprimere le parole: o dall'Osservatorio di cui al comma 17.

6. 16. (16. 11.)

Rizzi.

Al comma 19, sopprimere il secondo periodo.

6. 18. (16. 12.)

Rizzi.

Al comma 20, secondo periodo, sostituire la parola: novanta con la seguente: venti.

6. 20.

Cerutti, Galli, Lusetti, Rizzi.

Al comma 20, secondo periodo, sostituire la parola: novanta con la seguente: trenta.

6. 21.

Rizzi.

Al comma 20, sostituire il terzo periodo con il seguente: Decorso inutilmente tale termine i prezzi dei contratti e delle concessioni si intendono congrui.

6. 22.

Cerutti, Galli, Lusetti, Rizzi.

Sopprimere il comma 23.

Conseguentemente, all'articolo 13, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

17-bis. Le seguenti autorizzazioni di spesa sono ridotte per i corrispondenti importi:

1) spesa di cui alla legge n. 684 del 1974 (cap. 3041/Marina mercantile) per 30 miliardi di lire;

2) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 (cap. 3061/Marina mercantile) per 45 miliardi di lire;

3) cap. 1385/Ministero della difesa per 115 miliardi di lire;

4) contributo all'ICE per promozioni all'estero di cui alla legge n. 71 del 1976 (cap. 1611/Commercio estero) per 20 miliardi di lire;

5) spesa di cui all'articolo 10 della legge n. 428 del 1985 (cap. 4460/Tesoro) per 10 miliardi di lire;

6) spesa di cui all'articolo 27, comma 2, della legge n. 41 del 1986 (cap. 4201/Sanità) per 15 miliardi di lire;

7) spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1478 del 1965 (cap. 1105/Difesa) relativamente al trasporto di materiali per 70 miliardi di lire;

8) spesa di cui alla legge n. 887 del 1984, articolo 8, comma 14 (piano decennale servizi telecomunicazioni) per 40 miliardi di lire;

9) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 60 miliardi di lire;

10) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 per 30 miliardi di lire;

11) spesa di cui al regio decreto n. 1438 del 1940, per 20 miliardi di lire;

12) spesa di cui alla legge n. 589 del 1941 per 40 miliardi di lire;

13) spesa di cui al regio decreto n. 2031 del 1937 per 40 miliardi di lire;

14) spesa di cui alla legge n. 231 del 1990 (spesa per stipendi personale militare) - capitolo 1378/Difesa - per 150 miliardi di lire;

15) spesa di cui alla legge n. 428 del 1985 (spese per il funzionamento del Consiglio di esperti presso la direzione generale del tesoro) - capitolo 4460/Tesoro - per 10 miliardi di lire;

16) spesa di cui al regio decreto n. 513 del 1925 per 100 miliardi di lire;

17) spesa di cui alla legge n. 513 del 1977 per 150 miliardi di lire;

18) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 10 miliardi di lire;

19) spesa per manutenzione e riparazione delle opere edili, stradali, ferroviarie, marittime di cui al capitolo 2802/Difesa per 20 miliardi di lire;

20) spesa per la costruzione delle infrastrutture militari di cui al capitolo 4005/Difesa per 20 miliardi di lire;

21) spesa per l'acquisto ed approvvigionamento di viveri per esigenze del Corpo delle infermiere volontarie di cui al capitolo 2510/Difesa per 20 miliardi di lire;

22) spesa per l'assegnazione all'ANAS di un contributo straordinario, previsto dall'articolo 5, comma 14, della legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria per il 1987) per 20 miliardi di lire;

23) spesa per il riordinamento dell'ANAS, di cui alla legge n. 59 del 1961 per 20 miliardi di lire;

24) spesa per il riordino dell'AIMA prevista dalla legge n. 610 del 1982 per 10 miliardi di lire;

25) spesa per il fondo di dotazione SACE di cui alla legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria per il 1988) per 10 miliardi di lire;

26) spesa a favore del fondo rotativo SACE di cui all'articolo 18, comma 5, della legge n. 730 del 1983, per 10 miliardi di lire;

27) contributo alla RAI per le trasmissioni ad onde corte di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1703 del 1962 (capitolo 1339/Presidenza del Consiglio) per 26 miliardi di lire;

28) contributo ai centri di assistenza fiscale di cui alla legge n. 413 del 1991 (capitolo 3479/Finanze) per 50 miliardi di lire;

17-ter. La riduzione totale di spesa di cui al comma 17-bis pari a lire 1.161 miliardi per l'anno 1994 e ai corrispondenti importi negli anni successivi va considerata economia di bilancio.

6. 23.

Crucianelli, Marino, Guerra, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Bolognesi, Azolina, Calini Canavesi.

Al comma 28, primo periodo, sostituire le parole: del 15 per cento con le seguenti: del 5 per cento.

* 6. 25. (18. 22.)

Turroni, Giuliari, Scalia, Mattioli, Pieroni.

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1993

Al comma 28, primo periodo, sostituire le parole: del 15 per cento con le seguenti: del 5 per cento.

* 6. 26. (8. 12.)

Piscitello, Novelli, Pollichino.

Al comma 28, primo periodo, sostituire le parole: del 15 per cento con le seguenti: del 10 per cento.

6. 27. (18. 21.)

Turroni, Giuliari, Scalia, Mattioli, Pieroni.

Al comma 28, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ; in mancanza il prezzo complessivo del contratto si intende congruo.

6. 28. (18. 9.)

Rizzi.

Al comma 29, secondo periodo, sostituire le parole da: entro novanta fino alla fine del comma con le seguenti: entro venti giorni dall'avviso. Decorso inutilmente tale termine il prezzo complessivo del contratto si intende congruo.

6. 29. (18. 15.)

Cerutti, Galli, Lusetti, Rizzi.

Al comma 29, sopprimere il terzo periodo.

6. 30.

Crucianelli, Guerra, Marino, Renato Albertini, Bergonzi, Bolognesi, Azzolina, Calini Canavesi, Muzio, Carcarino.

Al comma 31, sopprimere le parole da: alla data della definizione fino alla fine del comma.

6. 31.

Cerutti, Galli, Lusetti, Rizzi.

Sopprimere il comma 35.

Conseguentemente, all'articolo 13, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

17-bis. Le seguenti autorizzazioni di spesa sono ridotte per i corrispondenti importi:

1) spesa di cui alla legge n. 684 del 1974 (cap. 3041/Marina mercantile) per 30 miliardi di lire;

2) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 (cap. 3061/Marina mercantile) per 45 miliardi di lire;

3) cap. 1385/Ministero della Difesa per 115 miliardi di lire;

4) contributo all'ICE per promozioni all'estero di cui alla legge n. 71 del 1976 (cap. 1611/Commercio estero) per 20 miliardi di lire;

5) spesa di cui all'articolo 10 della legge n. 428 del 1985 (cap. 4460/Tesoro) per 10 miliardi di lire;

6) spesa di cui all'articolo 27, comma 2, della legge n. 41 del 1986 (cap. 4201/Sanità) per 15 miliardi di lire;

7) spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1478 del 1965 (cap. 1105/Difesa) relativamente al trasporto di materiali per 70 miliardi di lire;

8) spesa di cui alla legge n. 887 del 1984, articolo 8, comma 14 (piano decennale servizi telecomunicazioni) per 40 miliardi di lire;

9) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 60 miliardi di lire;

10) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 per 30 miliardi di lire;

11) spesa di cui al regio decreto n. 1438 del 1940, per 20 miliardi di lire;

12) spesa di cui alla legge n. 589 del 1941 per 40 miliardi di lire;

13) spesa di cui al regio decreto n. 2031 del 1937 per 40 miliardi di lire;

14) spesa di cui alla legge n. 231 del 1990 (spesa per stipendi personale militare) - capitolo 1378/Difesa - per 150 miliardi di lire;

15) spesa di cui alla legge n. 428 del 1985 (spese per il funzionamento del Consiglio di esperti presso la direzione generale del tesoro) - capitolo 4460/Tesoro - per 10 miliardi di lire;

16) spesa di cui al regio decreto n. 513 del 1925 per 100 miliardi di lire;

17) spesa di cui alla legge n. 513 del 1977 per 150 miliardi di lire;

18) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 10 miliardi di lire;

19) spesa per manutenzione e riparazione delle opere edili, stradali, ferroviarie, marittime di cui al capitolo 2802/Difesa per 20 miliardi di lire;

20) spesa per la costruzione delle infrastrutture militari di cui al capitolo 4005/Difesa per 20 miliardi di lire;

21) spesa per l'acquisto ed approvvigionamento di viveri per esigenze del Corpo delle infermiere volontarie di cui al capitolo 2510/Difesa per 20 miliardi di lire;

22) spesa per l'assegnazione all'ANAS di un contributo straordinario, previsto dall'articolo 5, comma 14, della legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria per il 1987) per 20 miliardi di lire;

23) spesa per il riordinamento dell'ANAS, di cui alla legge n. 59 del 1961 per 20 miliardi di lire;

24) spesa per il riordino dell'AIMA prevista dalla legge n. 610 del 1982 per 10 miliardi di lire;

25) spesa per il fondo di dotazione SACE di cui alla legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria per il 1988) per 10 miliardi di lire;

26) spesa a favore del fondo rotativo SACE di cui all'articolo 18, comma 5, della legge n. 730 del 1983, per 10 miliardi di lire;

27) contributo alla RAI per le trasmissioni ad onde corte di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1703 del 1962 (capitolo 1339/Presidenza del Consiglio) per 26 miliardi di lire;

28) contributo ai centri di assistenza fiscale di cui alla legge n. 413 del 1991 (capitolo 3479/Finanze) per 50 miliardi di lire;

17-ter. La riduzione totale di spesa di cui al comma 17-bis, pari a lire 1.161 miliardi per l'anno 1994 e ai corrispondenti importi negli anni successivi, va considerata economia di bilancio.

6. 32. (18. 23.)

Crucianelli, Marino, Guerra, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Bergonzi, Bolognesi, Azzolina, Calini Canavesi.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Aggiornamenti ed adeguamenti dei contributi concessori)

1. Gli oneri di urbanizzazione di cui all'articolo 5 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono aggiornati ogni quinquennio dai comuni, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale.

2. Negli intervalli tra gli aggiornamenti di cui al comma 1, ovvero in eventuale assenza di tali aggiornamenti, gli oneri di urbanizzazione sono adeguati annualmente, ed automaticamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'ISTAT.

3. I primi quattro commi dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, sono sostituiti dai seguenti:

« Il costo di costruzione di cui all'articolo 3 della presente legge per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Con gli stessi provvedimenti di cui al primo comma, le regioni identificano classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate mag-

giorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 per cento.

Nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali di cui al primo comma, ovvero in eventuale assenza di tali determinazioni, il costo di costruzione è adeguato annualmente, ed autonomamente, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'ISTAT.

Il contributo afferente alla concessione comprende una quota di detto costo, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione ».

6. 03. (18. 02.)

Turroni, Giuliani, Scalia.

**ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****ART. 7.**

(Disposizioni in materia di sanità).

1. Per l'anno 1994, le unità sanitarie locali non possono procedere ad assunzioni di personale, anche per posti che si rendano vacanti per cessazioni dal servizio, comunque verificatesi dal 1° luglio 1993, e non coperti.

2. Le regioni possono autorizzare, entro sessanta giorni dalla richiesta, assunzioni in deroga nel limite massimo, complessivo e comprensivo del personale amministrativo e di quello sanitario a livello regionale, del 50 per cento dei posti resisi vacanti, per cessazioni dal servizio, comunque verificatesi. Le autorizzazioni possono essere concesse solamente dopo aver esperito le procedure di mobilità previste dagli articoli 11, 15, 81 e 85 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384. Le autorizzazioni sono date con priorità al personale addetto al sistema di emergenza sanitaria e alle attività necessarie all'attuazione della legge 5 giugno 1990, n. 135, nonché al personale sanitario e in particolare per i servizi di prevenzione e per i consultori familiari e materno-infantili.

3. Per il comparto della sanità, a decorrere dal 1° gennaio 1994, l'importo dei fondi di incentivazione di cui agli articoli 58 e 124 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, non può eccedere il 70 per cento degli stanziamenti relativi all'anno 1991. A tal fine, le amministrazioni provvedono alla

ridefinizione dei piani di lavoro e alla conseguente rideterminazione dei *plus* orari da assegnare al personale di cui agli articoli 61 e 127 del citato decreto. In particolare, le unità sanitarie locali e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico provvedono alla ridefinizione dei piani di lavoro con conseguente riduzione del *plus* orario del personale medico dipendente e del relativo fondo di cui all'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, utilizzando la maggiore disponibilità di ore lavorative conseguente al passaggio dal rapporto di lavoro a tempo definito a quello a tempo pieno ai sensi dell'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e dell'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412.

4. Gli organi di amministrazione delle unità sanitarie locali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, il coordinatore amministrativo ed il coordinatore sanitario, i componenti il collegio dei revisori, nonché, ove nominati, il direttore amministrativo e il direttore sanitario di cui all'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono responsabili dell'applicazione delle norme di cui al comma 3 del presente articolo.

5. La corresponsione delle indennità di qualificazione dello studio professionale, di collaborazione informatica e di collaboratore di studio medico, di cui, rispettivamente, alle lettere *L)*, *M)* ed *N)* del comma 1 dell'articolo 41 dell'accordo reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 314, e dell'indennità di collaborazione informatica di cui all'articolo 29, comma

1, lettera L), dell'accordo reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1990, n. 315, è sospesa a far data dal 1° gennaio 1994 fino all'entrata in vigore degli accordi collettivi nazionali stipulati ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni.

6. A far data dal 1° gennaio 1995, è soppressa l'indennità mensile lorda prevista dalla legge 28 marzo 1968, n. 416, come modificata dall'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 27 ottobre 1988, n. 460. Dalla stessa data, al personale sottoposto al rischio di radiazioni ionizzanti non spetta il congedo ordinario aggiuntivo di giorni quindici.

7. Restano salve le competenze statutarie della regione Valle d'Aosta in materia di bilinguismo.

8. Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità delle disposizioni di cui al presente articolo nel rispetto del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1975, n. 474, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, e dal decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 267.

9. A decorrere dal 1° gennaio 1994, è abolito il prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. A decorrere dalla medesima data, le specialità medicinali ed i prodotti galenici per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione sono erogabili dal Servizio sanitario nazionale.

10. Entro il 31 dicembre 1993, la Commissione unica del farmaco di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, procede alla riclassificazione delle specialità medicinali e dei preparati galenici di cui al comma 9, collocando i medesimi in una delle seguenti classi:

a) farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche;

b) farmaci, diversi da quelli di cui alla lettera a), di rilevante interesse terapeutico;

c) altri farmaci privi delle caratteristiche indicate alle lettere a) e b).

11. La riclassificazione di cui al comma 10 è effettuata in modo da garantire che l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica nell'anno 1994 non superi l'importo di lire 10.000 miliardi sulla base dei consumi del periodo 1° settembre 1992-31 agosto 1993 e tenuto conto di quanto disposto dai commi 14 e 16. A decorrere dal 1° gennaio 1994, la classificazione delle specialità medicinali e dei preparati galenici nelle classi di cui al comma 10 è effettuata all'atto del rilascio dell'autorizzazione.

12. A decorrere dal 1° gennaio 1994, i prezzi delle specialità medicinali sono sottoposti a regime di sorveglianza secondo le modalità indicate dal CIPE e non possono superare la media dei prezzi risultanti per prodotti simili e inerenti al medesimo principio nell'ambito della Comunità economica europea; se inferiori, l'adeguamento alla media comunitaria non potrà avvenire in misura superiore al 20 per cento annuo della differenza. Sono abrogate le disposizioni che attribuiscono al CIP competenze in materia di fissazione e revisione del prezzo delle specialità medicinali.

13. La Commissione unica del farmaco, ai fini della classificazione dei farmaci di cui al comma 10, adotta il criterio delle categorie omogenee. Le relative decisioni della suddetta Commissione sono adottate nel rispetto delle direttive comunitarie e del principio di trasparenza. Le aziende produttrici possono proporre controdeduzioni alle decisioni della Commissione nel termine inderogabile di novanta giorni. La Commissione decide entro i successivi sessanta giorni. Contro la decisione si può ricorrere al Consiglio superiore di sanità.

14. I farmaci collocati nella classe di cui al comma 10, lettera a), sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale

con la corresponsione, da parte dell'assistito, di una quota fissa per ricetta di lire 5.000. Per i farmaci collocati nella classe di cui al comma 10, lettera *b*), è dovuta una partecipazione alla spesa da parte dell'assistito nella misura del 50 per cento del prezzo di vendita al pubblico. I farmaci collocati nella classe di cui al comma 10, lettera *c*), sono a totale carico dell'assistito.

15. Tutti i cittadini sono soggetti al pagamento delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche, ivi comprese le prestazioni di fisiokinesiterapia e le cure termali, fino all'importo massimo di lire 100.000 per ricetta, con assunzione a carico del Servizio sanitario nazionale degli importi eccedenti tale limite.

16. A decorrere dal 1° gennaio 1994 sono esentati dalla partecipazione alla spesa di cui ai commi 14 e 15 i cittadini di età inferiore a dieci anni e di età superiore ai sessanta anni. I soggetti affetti dalle forme morbose e le categorie previste dal decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni ed integrazioni, sono esenti dalla partecipazione alla spesa di cui ai commi 14 e 15 limitatamente alle prestazioni individuate dallo stesso decreto. Per l'assistenza farmaceutica l'esenzione opera esclusivamente per i farmaci collocati nella classe di cui al comma 10, lettera *b*). Per l'assistenza farmaceutica e per le prestazioni di cui al comma 15 i cittadini esenti, con esclusione degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia e dei grandi invalidi per servizio, sono tenuti comunque al pagamento di una quota fissa per ricetta di lire 5.000. Sono altresì esenti le prestazioni diagnostiche e terapeutiche di cui all'ultimo periodo del comma 3 del-

l'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e all'articolo 5 del decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni e integrazioni.

17. È abrogata ogni disposizione precedente relativa al pagamento della quota fissa sulle singole prestazioni farmaceutiche e sulle singole ricette relative alle altre prestazioni sanitarie. Sono altresì abrogati i commi 2, 3, 4, 5 e 6 dell'articolo 6 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

18. La dotazione media dei posti letto ospedalieri di cui all'articolo 10, comma 1, della legge 23 ottobre 1985, n. 595, è fissata in 5,5 posti letto per mille abitanti, di cui l'1 per mille riservato alla riabilitazione ed alla lungodegenza post-acuzie.

19. L'importo previsto dall'articolo 31, comma 14, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni, è elevato a lire 150.000.000 annue. Il contributo per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui ai commi 8, 9 e 11 del medesimo articolo 31 della legge n. 41 del 1986, è determinato nella misura del 5,6 per cento. Le disposizioni di cui al presente comma hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio 1994.

20. Per l'anno 1994, il versamento in acconto previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro delle finanze 11 giugno 1993, n. 217, emanato ai sensi dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, è effettuato tenendo conto delle modificazioni di cui al comma 19 del presente articolo; con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuate le modalità di attuazione.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, all'articolo 13, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

17-bis. Le seguenti autorizzazioni di spesa sono ridotte per i corrispondenti importi:

1) spesa di cui alla legge n. 684 del 1974 (cap. 3041/Marina Mercantile) per 30 miliardi di lire;

2) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 (cap. 3061/Marina Mercantile) per 45 miliardi di lire;

3) cap. 1385/Ministero della Difesa per 115 miliardi di lire;

4) contributo all'ICE per promozioni all'estero di cui alla legge n. 71 del 1976 (cap. 1611/Commercio estero) per 20 miliardi di lire;

5) spesa di cui all'articolo 10 della legge n. 428 del 1985 (cap. 4460/Tesoro) per 10 miliardi di lire;

6) spesa di cui all'articolo 27, comma 2, della legge n. 41 dal 1986 (cap. 4201/Sanità) per 15 miliardi di lire;

7) spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1478 del 1965 (cap. 1105/Difesa) relativamente al trasporto di materiali per 70 miliardi di lire;

8) spesa di cui alla legge n. 887/1984, articolo 8, comma 14 (piano decen-

nale servizi telecomunicazioni) per 40 miliardi di lire;

9) spesa di cui alla legge n. 150/1985 per 60 miliardi di lire;

10) spesa di cui alla legge n. 169/1975 per 30 miliardi di lire;

11) spesa di cui al Regio Decreto n. 1438 del 1940, per 20 miliardi di lire;

12) spesa di cui alla legge n. 589 del 1941 per 40 miliardi di lire;

13) spesa di cui al regio decreto n. 2031 del 1937 per 40 miliardi di lire;

14) spesa di cui alla legge n. 231 del 1990 (spesa per stipendi personale militare) — capitolo 1378/Difesa — per 150 miliardi di lire;

15) spesa di cui alla legge n. 428 del 1985 (spese per il funzionamento del Consiglio di esperti presso la direzione generale del tesoro) — capitolo 4460/Tesoro — per 10 miliardi di lire;

16) spesa di cui al regio decreto n. 513 del 1925 per 100 miliardi di lire;

17) spesa di cui alla legge n. 513 del 1977 per 150 miliardi di lire;

18) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 10 miliardi di lire;

19) spesa per manutenzione e riparazione delle opere edili, stradali, ferroviarie, marittime di cui al capitolo 2802/Difesa per 20 miliardi di lire;

20) spesa per la costruzione delle infrastrutture militari di cui al capitolo 4005/Difesa per 20 miliardi di lire;

21) spesa per l'acquisto ed approvvigionamento di viveri per esigenze del Corpo delle infermiere volontarie di cui al capitolo 2510/Difesa per 20 miliardi di lire;

22) spesa per l'assegnazione all'ANAS di un contributo straordinario, previsto dall'articolo 5, comma 14, della legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria per il 1987) per 20 miliardi di lire;

23) spesa per il riordinamento dell'ANAS, di cui alla legge n. 59 del 1961 per 20 miliardi di lire;

24) spesa per il riordino dell'AIMA prevista dalla legge n. 610 del 1982 per 10 miliardi di lire;

25) spesa per il fondo di dotazione SACE di cui alla legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria per il 1988) per 10 miliardi di lire;

26) spesa a favore del fondo rotativo SACE di cui all'articolo 18, comma 5, della legge n. 730 del 1983, per 10 miliardi di lire;

27) contributo alla RAI per le trasmissioni ad onde corte di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1703 del 1962 (capitolo 1339/Presidenza del Consiglio) per 26 miliardi di lire;

28) contributo ai centri di assistenza fiscale di cui alla legge n. 413 del 1991 (capitolo 3479/Finanze) per 50 miliardi di lire;

17-ter. La riduzione totale di spesa di cui al comma 17-bis, pari a 1.161 miliardi per l'anno 1994 e corrispondenti importi negli anni successivi, va considerata economia di bilancio.

7. 1. (10. 2.)

Crucianelli, Guerra, Marino, Renato Albertini, Bergonzi, Bolognesi, Azzolina, Calini Canavesi, Muzio, Carcarino.

Al comma 1, sostituire le parole: anche per posti che si rendano vacanti per cessazioni dal servizio, comunque verificatesi dal 1° luglio 1993, e non coperti *con le seguenti:* che non siano per posti che si rendano vacanti per cessazione del servizio e non coperti.

Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente comma:

20-bis. Il Fondo previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è ridotto, per il 1994, di 735 miliardi di lire.

7. 2. (10. 26.)

Calderoli, Petrini, Castellaneta, Pivetti, Provera, Maria Cristina Rossi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: in deroga nel limite massimo, complessivo e comprensivo del personale amministrativo e di quello sanitario a livello regionale, del 50 per cento dei posti *con le seguenti:* di personale per i posti.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

20-bis. Il Fondo previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è ridotto, per il 1994, di 735 miliardi di lire.

7. 4. (10. 27.)

Calderoli, Petrini, Castellaneta, Pivetti, Provera, Maria Cristina Rossi.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: nel limite massimo, complessivo e comprensivo del personale amministrativo e di quello sanitario, *con le seguenti:* esclusivamente per il personale sanitario, nel limite massimo.

7. 5. (10. 68.)

Vito, Pannella, Bonino, Ciccio-messere, Taradash.

Al comma 2, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: nonché dopo aver esperito le procedure di mobilità per documentate situazioni familiari (ricongiunzione di nucleo familiare nonché per la residenza anagrafica) previste dagli articoli 12 e 13 del medesimo decreto.

7. 6. (10. 39.)

Maria Cristina Rossi.

Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.

7. 8. (10. 22. seconda parte)

Petrini, Calderoli.

Sopprimere il comma 3.

Conseguentemente, dopo l'articolo 14, inserire i seguenti:

ART. 14-bis.

(Delega per l'istituzione dell'imposta patrimoniale).

1. Il Governo è delegato ad emanare un decreto legislativo al fine di istituire una imposta patrimoniale generale ordinaria e straordinaria, secondo i seguenti principi direttivi:

a) è obbligatoria la nominatività di ogni rapporto acceso con aziende di credito o finanziarie e di tutti i valori mobiliari, compresi i titoli di Stato;

b) ai fini del computo della base imponibile delle imposte patrimoniali ordinaria e straordinaria, vengono considerati tutti i beni patrimoniali esistenti nel territorio italiano: depositi e valori mobiliari, beni di tesaurizzazione, beni immobili, beni mobili registrati di valore unitario superiore ai 50 milioni;

c) il trasferimento a titolo oneroso o gratuito di tali beni nonché l'attestazione della loro proprietà deve essere accompagnata dalla certificazione dell'avvenuto pagamento dell'imposta patrimoniale, pena nullità dell'atto. Tale certificazione deve essere esibita per un periodo di 5 anni dalla scadenza dei termini di pagamento dell'imposta ordinaria e straordinaria;

d) viene definita una quota esente fino a 150 milioni di imponibile, oltre al valore della casa di effettiva abitazione;

e) sono esenti le merci ed i beni strumentali utilizzati a fini di attività di impresa (produttiva, commerciale e di servizio).

ART. 14-ter.

(Imposta patrimoniale generale straordinaria).

1. L'imposta patrimoniale generale straordinaria viene definita sulla base delle seguenti aliquote:

a) 1 per cento per i beni posseduti da persone fisiche fino all'ammontare di 500 milioni;

b) 2 per cento per i beni posseduti da persone fisiche oltre i 500 milioni e fino ad 1 miliardo;

c) 3 per cento per i beni posseduti da persone fisiche oltre 1 miliardo e per quelli posseduti da persone giuridiche, di qualsiasi importo.

2. L'imposta patrimoniale generale straordinaria viene prelevata « una-tantum » nell'anno 1994, ed è pagabile in due rate annuali.

3. Una quota del 10 per cento del gettito dell'imposta patrimoniale generale straordinaria è destinata a finanziare l'istituzione di un Fondo nazionale per lo sviluppo dell'occupazione.

ART. 14-quater.

(Imposta patrimoniale generale ordinaria).

1. L'imposta patrimoniale ordinaria sostituisce le imposizioni patrimoniali attualmente esistenti, che vengono abrogate.

2. L'imposta patrimoniale generale viene computata nella seguente misura:

a) 0,5 per cento per i beni posseduti da persone fisiche fino all'ammontare di 500 milioni;

b) 1 per cento per i beni posseduti da persone fisiche oltre i 500 milioni e fino ad 1 miliardo;

c) 1,5 per cento per i beni posseduti da persone fisiche oltre 1 miliardo e per quelli posseduti da persone giuridiche di qualsiasi importo.

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1993

3. Il gettito dell'imposta viene così ripartito:

a) il 5 per cento è destinato ad alimentare il Fondo nazionale per lo sviluppo dell'occupazione;

b) il 50 per cento è destinato alla finanza locale;

c) il 45 per cento è destinato all'E-rario.

4. In caso di esportazione di beni soggetti alla imposizione patrimoniale ordinaria, viene operato un prelievo pari a 3 annualità dell'imposta stessa.

5. L'applicazione dell'imposta patrimoniale generale ordinaria si applica a decorrere dal 1° gennaio 1995.

ART. 14-quinquies.

(Termini per l'esercizio della delega).

1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1 sarà emanato entro il 31 marzo 1994 con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro. Entro il 31 gennaio 1994 il Governo invia il testo del decreto legislativo alla Commissione parlamentare di competenza, che esprime il proprio parere entro 30 giorni dalla data dell'invio della richiesta.

7. 9.

Crucianelli, Marino, Guerra, Muzio, Carcarino, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi.

Sopprimere il comma 3.

Consequentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Il Fondo previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993,

n. 96, è ridotto, per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996, di lire 1.104 miliardi.

7. 10. (10. 54.)

Calderoli, Petrini, Castellaneta, Pivetti, Provera, Maria Cristina Rossi.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: il 70 per cento degli con le seguenti: gli.

Consequentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

20-bis. Il Fondo previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è ridotto, per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996 di 1.104 miliardi.

7. 11. (10. 29.)

Calderoli, Petrini, Castellaneta, Pivetti, Provera, Maria Cristina Rossi.

Sopprimere il comma 4.

7. 12. (10. 56.)

Calderoli, Petrini, Castellaneta, Pivetti, Provera, Maria Cristina Rossi.

Sopprimere il comma 6.

Consequentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

20-bis. Il Fondo previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è ridotto, per il 1995 e il 1996 di 115 miliardi.

7. 13. (10. 31.)

Calderoli, Petrini, Castellaneta, Pivetti, Provera, Maria Cristina Rossi.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. A far data dall'entrata in vigore del contratto collettivo stipulato ai sensi del comma 2 dell'articolo 49 del decreto legi-

slativo 27 febbraio 1993, n. 29, è soppressa l'indennità di rischio da radiazioni prevista dalla legge 28 marzo 1968, n. 416, modificata dalla legge 27 ottobre 1988, n. 460. Dalla stessa data l'indennità di rischio da radiazioni è trasformata in indennità professionale e deve essere erogata ai tecnici sanitari di radiologia medica e medici radiologici istituzionalmente abilitati allo svolgimento delle specifiche funzioni dell'area radiologica. L'ammontare della predetta indennità e del congedo radiologico è determinata in sede di contrattazione collettiva ai sensi del secondo comma dell'articolo 49 del decreto legislativo 27 febbraio 1993, n. 29.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

20-bis. Il Fondo previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è ridotto, per il 1995 e il 1996 di 40 miliardi.

7. 14. (10. 32.)

Calderoli, Petrini, Castellaneta, Pivetti, Provera, Maria Cristina Rossi.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. A far data dal 1° gennaio 1994, l'indennità mensile lorda prevista dalla legge n. 416 del 1968, come modificata dall'articolo 1, commi 2 e 3, della legge n. 460 del 1988, è trasformata in indennità professionale. Tale indennità va corrisposta al personale effettivamente ed istituzionalmente esposto a rischio radiologico. Le altre figure professionali sottoposte a rischio radiologico in maniera discontinua vanno nuovamente individuate, entro il 31 gennaio 1994, dagli organi della unità sanitaria locale attraverso l'apposita commissione prevista dalle norme contrattuali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis.

1. Per l'esercizio finanziario 1994 lo stanziamento di cui al capitolo 1385 e corri-

spondenti proiezioni nel bilancio pluriennale dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa è ridotto di lire 115 miliardi.

* 7. 15. (10. 69.)

Giannotti, Augusto Battaglia, Caccavari, Trupia Abate, Beebe Tarantelli, Pollastrini Modiano, Perinei, Jannelli, Solaroli, Soriero, Voza, Campatelli, Silvio Mantovani, Lettieri, Marri.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. A far data dal 1° gennaio 1994, l'indennità mensile lorda prevista dalla legge n. 416 del 1968, come modificata dall'articolo 1, commi 2 e 3, della legge n. 460 del 1988, è trasformata in indennità professionale. Tale indennità va corrisposta al personale effettivamente ed istituzionalmente esposto a rischio radiologico. Le altre figure professionali sottoposte a rischio radiologico in maniera discontinua vanno nuovamente individuate, entro il 31 gennaio 1994, dagli organi della unità sanitaria locale attraverso l'apposita commissione prevista dalle norme contrattuali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis.

1. Per l'esercizio finanziario 1994 lo stanziamento di cui al capitolo 1385 e corrispondenti proiezioni nel bilancio pluriennale dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa è ridotto di lire 115 miliardi.

* 7. 16. (10. 69.)

Ferri.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. A far data dal 1° gennaio 1994, l'indennità mensile lorda prevista dalla legge n. 416 del 1968, come modificata

dall'articolo 1, commi 2 e 3, della legge n. 460 del 1988, è trasformata in indennità professionale. Tale indennità va corrisposta al personale effettivamente ed istituzionalmente esposto a rischio radiologico. Le altre figure professionali sottoposte a rischio radiologico in maniera discontinua vanno nuovamente individuate, entro il 31 gennaio 1994, dagli organi della unità sanitaria locale attraverso l'apposita commissione prevista dalle norme contrattuali.

Conseguentemente, dopo l'articolo 7, inserire il seguente:

ART. 7-bis.

1. Per l'esercizio finanziario 1994 lo stanziamento di cui al capitolo 1385 e corrispondenti proiezioni nel bilancio pluriennale dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa è ridotto di lire 115 miliardi.

* 7. 17. (10. 69.)

Piro, Borgia, Renzulli.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: 1° gennaio 1995 inserire le seguenti: , previa verifica relativa alla adeguatezza delle strutture ed attrezzature rispetto alla normativa europea relativa alla radioprotezione.

7. 18. (10. 43.)

Valensise, Parlato, Conti, Muscolini.

Al comma 6, dopo il primo periodo, inserire il seguente: Dalla stessa data l'indennità di rischio da radiazioni è ricondotta nell'ambito delle indennità professionali previste in sede di accordo di lavoro e correlate a specifiche funzioni.

7. 19. (10. 40.)

Renzulli, Saretta, Casilli.

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

8-bis. In relazione alla particolare situazione determinatasi a seguito dell'attuazione dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 207, come modificato dall'articolo 6, comma 23, della legge n. 41 del 1986 e dagli articoli 10, comma 1, lettera a) e 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni, le Unità sanitarie locali sono autorizzate a mantenere in servizio o a riassumere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale supplente che ha svolto attività lavorativa, anche se discontinua, complessivamente per almeno due anni per le posizioni funzionali per le quali è richiesto il titolo di studio non superiore a quello di scuola secondaria di 1° grado, con oneri a carico delle singole amministrazioni nei limiti della disponibilità di bilancio.

8-ter. Il personale di cui al comma 8-bis, viene collocato nei ruoli nominativi regionali utilizzando le vacanze del relativo profilo professionale e ove occorra, anche in soprannumero, in applicazione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109.

* 7. 21. (10. 16.)

Sestero Gianotti, Lento, Cangelmi, Gambale, Piscitello, Crucianelli, Marino, Guerra, Muzio, Carcarino, Bolognesi, Calini Canavesi, Azzolina, Renato Albertini, Bergonzi.

Dopo il comma 8, inserire i seguenti:

8-bis. In relazione alla particolare situazione determinatasi a seguito dell'attuazione dell'articolo 9, ultimo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 207, come modificato dall'articolo 6, comma 23, della legge n. 41 del 1986 e dagli articoli 10, comma 1, lettera a) e 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modifiche ed integrazioni, le Unità sanitarie

locali sono autorizzate a mantenere in servizio o a riassumere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale supplente che ha svolto attività lavorativa, anche se discontinua, complessivamente per almeno due anni per le posizioni funzionali per le quali è richiesto il titolo di studio non superiore a quello di scuola secondaria di 1° grado, con oneri a carico delle singole amministrazioni nei limiti della disponibilità di bilancio.

8-ter. Il personale di cui al comma 8-bis, viene collocato nei ruoli nominativi regionali utilizzando le vacanze del relativo profilo professionale e ove occorra, anche in soprannumero, in applicazione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 8 febbraio 1988, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 1988, n. 109.

* 7. 22. (10. 16.)

Valensise, Lo Porto, Nania, Trantino.

Sostituire i commi da 9 a 16 con i seguenti:

9. A decorrere dal 1° gennaio 1994, è abolito il prontuario terapeutico del Servizio sanitario nazionale attualmente in vigore, fermi restando i principi di efficacia e di economicità richiamati nell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per la scelta dei farmaci da porre a carico del Servizio sanitario nazionale. A decorrere dalla medesima data, sono erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale le specialità medicinali ed i prodotti galenici indirizzati alla guarigione o alla prevenzione di malattie clinicamente rilevanti, dotati di efficacia rigorosamente dimostrata sulla base di indici clinici principali, economicamente convenienti rispetto ad altri con indicazioni terapeutiche sovrapponibili.

10. Entro il 31 dicembre 1993, la Commissione unica del farmaco di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, procede alla riclassi-

ficazione delle specialità medicinali e dei preparati galenici per i quali sia stata rilasciata l'autorizzazione collocando i medesimi in una delle seguenti classi:

a) farmaci di comprovata efficacia clinica specificatamente destinati alla guarigione o al controllo di malattie rilevanti e non suscettibili di usi incongrui;

b) farmaci di comprovata efficacia clinica e destinati alla guarigione o al controllo di malattie rilevanti e non suscettibili di usi incongrui o allargati;

c) farmaci privi delle caratteristiche indicate nelle lettere a) e b), compresi i farmaci per patologie minori e quelli proposti per il trattamento di supporto di disturbi anche rilevanti ma per i quali la scienza medica non offre rimedi terapeutici incontestabilmente validi.

11. La riclassificazione di cui al comma 10 è effettuata in modo da garantire che l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica nell'anno 1994 non superi l'importo di lire 10.000 miliardi sulla base dei consumi del periodo 1° settembre 1992-31 agosto 1993 e tenuto conto di quanto disposto dai commi 13 e 16-bis. A decorrere dal 1° gennaio 1994, la classificazione delle specialità medicinali e dei preparati galenici nelle classi di cui al comma 10 è effettuata all'atto del rilascio dell'autorizzazione.

12. A decorrere dal 1° gennaio 1994, i prezzi delle specialità medicinali sono sottoposti a regime di sorveglianza secondo le modalità indicate dal CIPE e non possono superare la media dei prezzi risultanti nella Comunità economica europea per prodotti simili o contenenti il medesimo principio attivo. Comunque, per il 1994, il prezzo di specialità medicinali identiche per principio attivo, dosaggio e forma farmaceutica e di quelle simili poiché appartenenti alla medesima classe farmacologica e sovrapponibili per copertura del ciclo terapeutico è ridotto a quello della corrispondente specialità medicinale avente il prezzo più basso al 30 settembre 1993. La Commissione unica

del farmaco provvede a individuare i gruppi di farmaci simili ai fini della presente disposizione e, comunque, inserisce nella lista dei farmaci posti a carico del Servizio sanitario nazionale soltanto le specialità medicinali rispondenti ai requisiti sopra citati. Sono abrogate le disposizioni che attribuiscono al CIP competenza in materia di fissazione e revisione del prezzo delle specialità medicinali.

13. I farmaci collocati nelle classi di cui al comma 10, lettere *a)* e *b)*, sono a totale carico del Servizio sanitario nazionale con la corresponsione da parte dell'assistito di una quota fissa destinata al Servizio sanitario nazionale per ricetta di lire 5.000. Tale partecipazione è dovuta da tutti i cittadini, senza esenzione per reddito, patologia ed età. I farmaci collocati nella classe di cui al comma 10, lettera *c)*, sono a totale carico dell'assistito.

14. Entro il 31 dicembre 1994, la Commissione unica del farmaco provvede alla revisione delle indicazioni delle specialità medicinali per le quali sia stata rilasciata l'autorizzazione assicurando che il testo del foglietto illustrativo inserito nella confezione medicinale riporti le informazioni concernenti l'efficacia e la sicurezza del medicamento in forma semplice e comprensibile per l'utente, in ottemperanza alle direttive della Comunità economica europea al riguardo. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, provvede alla nomina di un comitato di esperti che, d'intesa con la Commissione unica del farmaco, assicuri l'invio mensile ai medici, ai farmacisti e agli altri operatori sanitari di un bollettino contenente un'informazione obiettiva, tempestiva ed efficace sulla sicurezza dei farmaci, con particolare riguardo a quelli di recente introduzione in commercio. Il finanziamento del bollettino di informazione sui farmaci è assicurato istituendo un apposito fondo presso il Ministero della sanità sul quale ciascuna ditta produttrice di specialità medicinali ha l'obbligo di versare una quota con modalità da stabilire del proprio bilancio destinata alle spese di promozione.

15. Entro il trenta giugno 1994, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano misure di sorveglianza e di controllo sulla appropriatezza delle prescrizioni farmaceutiche e di contenimento dei consumi con particolare riferimento ai farmaci inclusi nella classe di cui al comma 10, lettera *b)*, anche mediante strumenti di responsabilizzazione dei medici prescrittori alla determinazione della spesa farmaceutica. Sulle misure di sorveglianza e di controllo e sugli strumenti di responsabilizzazione dei medici prescrittori, i cittadini e le associazioni dei consumatori hanno pieno diritto di accesso e di informazione.

16. Tutti i cittadini sono soggetti al pagamento delle prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio e delle altre prestazioni specialistiche, ivi comprese le prestazioni di fisiokinesiterapia e le cure termali, fino all'importo massimo di lire 100.000 per ricetta, con assunzione a carico del Servizio sanitario nazionale degli importi eccedenti tale limite.

16-bis. In considerazione della disposizione del comma 13 che pone a totale carico del Servizio sanitario nazionale tutti i farmaci di cui al comma 10, lettere *a)* e *b)*, destinati al controllo o alla guarigione di malattie rilevanti, anche croniche, sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 1 febbraio 1991 e successive modificazioni e integrazioni. Per l'assistenza farmaceutica e per le prestazioni di cui al comma 16 i cittadini esenti, con esclusione degli invalidi di guerra titolari di pensione diretta vitalizia e dei grandi invalidi per servizio, sono tenuti comunque al pagamento di una quota fissa per ricetta di lire 5.000. Sono altresì esenti le prestazioni diagnostiche e terapeutiche di cui all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 5 della legge 29 dicembre 1990, n. 407, e all'articolo 5 del decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 del 7 febbraio 1991, e successive modificazioni e integrazioni.

7. 23. (21. 36.)

De Benetti, Giuliari, Scalia, Pieroni.

Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I prezzi al pubblico delle specialità medicinali diverse da quelle precedentemente indicate sono determinati liberamente dalle imprese produttrici.

Conseguentemente, al comma 12, primo periodo, dopo le parole: specialità medicinali, aggiungere le seguenti: rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale.

7. 24. (21. 35. seconda parte)
Peraboni, Arrighini.

Sostituire il comma 10 con il seguente:

10. Entro il 31 dicembre 1993 la Commissione unica del farmaco procede alla riclassificazione delle specialità medicinali e dei preparati galenici di cui al comma 9, collocandoli in una delle seguenti classi:

a) farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche;

b) farmaci di rilevante interesse terapeutico;

c) farmaci di supporto.

7. 25. (21. 38.)
Conti, Mussolini, Valensise.

Al comma 10, all'alinea, sostituire le parole: collocando i medesimi con le seguenti: in base ai rispettivi principi attivi e finalità terapeutiche, collocando ciascun gruppo di medicinali o preparati galenici aventi il medesimo principio attivo.

7. 26. (21. 54.)
Lavaggi.

Al comma 10, sostituire le lettere a), b) e c) con le seguenti:

a) farmaci essenziali e farmaci per malattie croniche o clinicamente rilevanti;

b) farmaci diversi da quelli di cui alla lettera a) dotati di efficacia comprovata da indici clinici adeguati e farmaci utilizzati come placebo in trattamenti terapeutici;

c) altri farmaci privi delle caratteristiche di cui ai punti a) e b).

Conseguentemente, dopo il comma 10, inserire i seguenti:

10-bis. La dichiarazione di classificazione è motivata, a cura della commissione, con adeguata documentazione scientifica, resa accessibile al pubblico presso l'Istituto superiore di sanità.

10-ter. La commissione redige entro il 31 marzo di ogni anno un rapporto sul proprio operato, sui criteri di classificazione, nonché sullo stato dei farmaci in Italia, che consegna al Ministro della sanità. Il Ministro della sanità trasmette il rapporto al Parlamento.

10-quater. I farmaci che risultano non adottati da altri Paesi della comunità europea possono essere autorizzati previa specifica ulteriore motivazione.

7. 27. (21. 59.)
Lucio Magri, Sestero Gianotti, Lento Cangemi, Crucianelli, Marino, Guerra, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Azzolina, Bolognesi, Calini Canavesi, Bergonzi.

Sostituire il comma 12 con il seguente:

12. A decorrere dal 1° gennaio 1994 i prezzi delle specialità medicinali sono sottoposti a sorveglianza da parte dell'Osservatorio dei prezzi, istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che verifica le condizioni di allineamento dei prezzi dei medesimi per prodotti similari a parità di principio attivo, di dose terapeutica e di efficacia, provvedendo a denunciare all'autorità garante della concorrenza e del mercato eventuali distorsioni. I prezzi delle specialità medicinali collocate nelle classi di cui al comma 10 sono direttamente nego-

ziati dal Servizio sanitario nazionale con le imprese produttrici, adottando come criterio base quello del prezzo di riferimento, intendendo con ciò il prezzo più conveniente tra quelli dei farmaci contenenti il medesimo principio attivo e con analoga efficacia terapeutica derivanti dalla lista preposta dalla Commissione unica del farmaco. Detti prezzi hanno validità almeno per tutto il 1994. Le specialità medicinali devono essere confezionate in quantitativi corrispondenti al fabbisogno per ciclo terapeutico.

7. 28. (21. 18.)

Beebe Tarantelli, Trupia Abate, Giannotti, Augusto Battaglia, Caccavari, Jannelli, Perinei, Pollastrini Modiano, Solaroli, Campatelli, Castagnola, Silvio Mantovani, Soriero, Vozza.

Sostituire il comma 12 con il seguente:

12. A decorrere dal 1° gennaio 1994, i prezzi delle specialità medicinali sono sottoposti a sorveglianza da parte dell'Osservatorio dei prezzi, istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che verifica le condizioni di allineamento dei prezzi dei medesimi per prodotti similari a parità di principio attivo e di efficacia, provvedendo a denunciare all'autorità garante della concorrenza e del mercato eventuali distorsioni. I prezzi delle specialità medicinali collocate nelle classi di cui al comma 2 sono direttamente negoziati dal Servizio sanitario nazionale e dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, con le imprese produttrici, adottando come criterio base quello del prezzo di riferimento, intendendo con ciò il prezzo più conveniente tra quelli dei farmaci contenenti il medesimo principio attivo e con analoga efficacia terapeutica derivanti dalla lista preposta dalla Commissione unica del farmaco. Detti prezzi hanno validità almeno per tutto il 1994. Tutte le

specialità medicinali devono comunque essere confezionate in quantitativi corrispondenti al fabbisogno medio per ciclo terapeutico.

7. 29. (21. 46.)

Apuzzo, Bettin.

Al comma 12, sostituire le parole da: A decorrere fino a: Comunità europea con le seguenti: A decorrere dal 1° gennaio 1994, i prezzi delle specialità medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale sono sottoposti a regime di sorveglianza secondo le modalità indicate dal CIPE e non possono superare la media dei prezzi risultanti per molecole uguali con riferimento al prodotto originario nell'ambito della Comunità europea (il prezzo è inteso come media del ricavo netto industriale, esclusa l'IVA, tra tutti i Paesi CEE).

7. 30. (21. 32.)

Maria Cristina Rossi.

Al comma 12, primo periodo, dopo le parole: specialità medicinali inserire le seguenti: rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale.

* 7. 31. (21. 15.)

Lavaggi.

Al comma 12, primo periodo, dopo le parole: specialità medicinali inserire le seguenti: rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale.

* 7. 33. (21. 15.)

Napoli.

Al comma 12, primo periodo, dopo le parole: specialità medicinali inserire le seguenti: esclusi i medicinali da banco.

7. 32. (21. 53.)

Gualco, Sanese, Moioli Viganò, Ricciuti, Santuz, Napoli.

Dopo il comma 12, inserire il seguente:

12-bis. Nel caso di medicinali caratterizzati dal medesimo principio attivo e da identica finalità terapeutica in base alla classificazione di cui al comma 10, posti in vendita al pubblico a prezzi differenti per la medesima quantità, il Servizio sanitario nazionale assume a proprio parziale o totale carico, ai sensi del comma 14, il costo del prodotto di prezzo inferiore, restando l'eventuale differenza a carico dell'assistito.

7. 34. (21. 55.)

Lavaggi.

Sostituire il comma 13 con il seguente:

13. La Commissione unica del farmaco, ai fini della classificazione dei farmaci di cui al comma 10, adotta le relative decisioni, che sono immediatamente esecutive, nel rispetto delle direttive comunitarie. Le aziende produttrici possono proporre osservazioni nel termine inderogabile di novanta giorni. La Commissione decide entro i successivi sessanta giorni.

7. 56.

Governo.

Al comma 14, primo periodo, sostituire la parola: 5000 con la seguente: 2000.

Conseguentemente, all'articolo 13, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

17-bis. Le seguenti autorizzazioni di spesa sono ridotte per i corrispondenti importi:

1) spesa di cui alla legge n. 684 del 1974 (cap. 3041/Marina Mercantile) per 30 miliardi di lire;

2) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 (cap. 3061/Marina Mercantile) per 45 miliardi di lire;

3) cap. 1385/Ministero della Difesa per 115 miliardi di lire;

4) contributo all'ICE per promozioni all'estero di cui alla legge n. 71 del 1976

(cap. 1611/Commercio estero) per 20 miliardi di lire;

5) spesa di cui all'articolo 10 della legge n. 428 del 1985 (cap. 4460/Tesoro) per 10 miliardi di lire;

6) spesa di cui all'articolo 27, comma 2, della legge n. 41 del 1986 (cap. 4201/Sanità) per 15 miliardi di lire;

7) spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1478 del 1965 (cap. 1105/Difesa) relativamente al trasporto di materiali per 70 miliardi di lire;

8) spesa di cui alla legge n. 887/1984, articolo 8, comma 14 (piano decennale servizi telecomunicazioni) per 40 miliardi di lire;

9) spesa di cui alla legge n. 150/1985 per 60 miliardi di lire;

10) spesa di cui alla legge n. 169/1975 per 30 miliardi di lire;

11) spesa di cui al Regio Decreto n. 1438 del 1940, per 20 miliardi di lire;

12) spesa di cui alla legge n. 589 del 1941 per 40 miliardi di lire;

13) spesa di cui al regio decreto n. 2031 del 1937 per 40 miliardi di lire;

14) spesa di cui alla legge n. 231 del 1990 (spesa per stipendi personale militare) — capitolo 1378/Difesa — per 150 miliardi di lire;

15) spesa di cui alla legge n. 428 del 1985 (spese per il funzionamento del Consiglio di esperti presso la direzione generale del tesoro) — capitolo 4460/Tesoro — per 10 miliardi di lire;

16) spesa di cui al regio decreto n. 513 del 1925 per 100 miliardi di lire;

17) spesa di cui alla legge n. 513 del 1977 per 150 miliardi di lire;

18) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 10 miliardi di lire;

19) spesa per manutenzione e riparazione delle opere edili, stradali, ferroviarie, marittime di cui al capitolo 2802/Difesa per 20 miliardi di lire;

20) spesa per la costruzione delle infrastrutture militari di cui al capitolo 4005/Difesa per 20 miliardi di lire;

21) spesa per l'acquisto ed approvvigionamento di viveri per esigenze del Corpo delle infermiere volontarie di cui al capitolo 2510/Difesa per 20 miliardi di lire;

22) spesa per l'assegnazione all'ANAS di un contributo straordinario, previsto dall'articolo 5, comma 14, della legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria per il 1987) per 20 miliardi di lire;

23) spesa per il riordinamento dell'ANAS, di cui alla legge n. 59 del 1961 per 20 miliardi di lire;

24) spesa per il riordino dell'AIMA prevista dalla legge n. 610 del 1982 per 10 miliardi di lire;

25) spesa per il fondo di dotazione SACE di cui alla legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria per il 1988) per 10 miliardi di lire;

26) spesa a favore del fondo rotativo SACE di cui all'articolo 18, comma 5, della legge n. 730 del 1983, per 10 miliardi di lire;

27) contributo alla RAI per le trasmissioni ad onde corte di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1703 del 1962 (capitolo 1339/Presidenza del Consiglio) per 26 miliardi di lire;

28) contributo ai centri di assistenza fiscale di cui alla legge n. 413 del 1991 (capitolo 3479/Finanze) per 50 miliardi di lire.

17-ter. La riduzione totale di spesa di cui al comma 17-bis, pari a lire 1.161 miliardi per l'anno 1994 e corrispondenti importi negli anni successivi, va considerata economia di bilancio.

7. 36.

Sestero Gianotti, Lento, Cangiemi, Crucianelli, Marino, Guerra, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Azzolina, Bolognesi, Calini Canavesi, Bergonzi, Lucio Magri.

Al comma 14, primo periodo, sostituire le parole: 50 per cento con le seguenti: 30 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 13, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

17-bis. Le seguenti autorizzazioni di spesa sono ridotte per i corrispondenti importi:

1) spesa di cui alla legge n. 684 del 1974 (cap. 3041/Marina Mercantile) per 30 miliardi di lire;

2) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 (cap. 3061/Marina Mercantile) per 45 miliardi di lire;

3) cap. 1385/Ministero della Difesa per 115 miliardi di lire;

4) contributo all'ICE per promozioni all'estero di cui alla legge n. 71 del 1976 (cap. 1611/Commercio estero) per 20 miliardi di lire;

5) spesa di cui all'articolo 10 della legge n. 428 del 1985 (cap. 4460/Tesoro) per 10 miliardi di lire;

6) spesa di cui all'articolo 27, comma 2, della legge n. 41 del 1986 (cap. 4201/Sanità) per 15 miliardi di lire;

7) spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1478 del 1965 (cap. 1105/Difesa) relativamente al trasporto di materiali per 70 miliardi di lire;

8) spesa di cui alla legge n. 887/1984, articolo 8, comma 14 (piano decennale servizi telecomunicazioni) per 40 miliardi di lire;

9) spesa di cui alla legge n. 150/1985 per 60 miliardi di lire;

10) spesa di cui alla legge n. 169/1975 per 30 miliardi di lire;

11) spesa di cui al Regio Decreto n. 1438 del 1940, per 20 miliardi di lire;

12) spesa di cui alla legge n. 589 del 1941 per 40 miliardi di lire;

13) spesa di cui al regio decreto n. 2031 del 1937 per 40 miliardi di lire;

14) spesa di cui alla legge n. 231 del 1990 (spesa per stipendi personale mi-

litare) — capitolo 1378/Difesa — per 150 miliardi di lire;

15) spesa di cui alla legge n. 428 del 1985 (spese per il funzionamento del Consiglio di esperti presso la direzione generale del tesoro) — capitolo 4460/Tesoro — per 10 miliardi di lire;

16) spesa di cui al regio decreto n. 513 del 1925 per 100 miliardi di lire;

17) spesa di cui alla legge n. 513 del 1977 per 150 miliardi di lire;

18) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 10 miliardi di lire;

19) spesa per manutenzione e riparazione delle opere edili, stradali, ferroviarie, marittime di cui al capitolo 2802/Difesa per 20 miliardi di lire;

20) spesa per la costruzione delle infrastrutture militari di cui al capitolo 4005/Difesa per 20 miliardi di lire;

21) spesa per l'acquisto ed approvvigionamento di viveri per esigenze del Corpo delle infermiere volontarie di cui al capitolo 2510/Difesa per 20 miliardi di lire;

22) spesa per l'assegnazione all'ANAS di un contributo straordinario, previsto dall'articolo 5, comma 14, della legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria per il 1987) per 20 miliardi di lire;

23) spesa per il riordinamento dell'ANAS, di cui alla legge n. 59 del 1961 per 20 miliardi di lire;

24) spesa per il riordino dell'AIMA prevista dalla legge n. 610 del 1982 per 10 miliardi di lire;

25) spesa per il fondo di dotazione SACE di cui alla legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria per il 1988) per 10 miliardi di lire;

26) spesa a favore del fondo rotativo SACE di cui all'articolo 18, comma 5, della legge n. 730 del 1983, per 10 miliardi di lire;

27) contributo alla RAI per le trasmissioni ad onde corte di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1703 del 1962 (capitolo 1339/Presidenza del Consiglio) per 26 miliardi di lire;

28) contributo ai centri di assistenza fiscale di cui alla legge n. 413 del 1991 (capitolo 3479/Finanze) per 50 miliardi di lire.

17-ter. La riduzione totale di spesa di cui al comma 17-bis, pari a lire 1.161 miliardi per l'anno 1994 e corrispondenti importi negli anni successivi, va considerata economia di bilancio.

7. 37.

Sestero Gianotti, Lento, Cangiemi, Crucianelli, Marino, Guerra, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Azzolina, Bolognesi, Calini Canavesi, Bergonzi, Lucio Magri.

Sostituire il comma 15 con il seguente:

15. A decorrere dal 1° gennaio 1994, le regioni fissano, in base a protocolli diagnostici e terapeutici predisposti d'intesa con le organizzazioni sindacali mediche di categoria più rappresentative e la Federazione degli ordini dei medici, il pacchetto di prestazioni di cittadinanza relative alla specialistica e alla diagnostica a totale carico del Servizio sanitario nazionale, riservandosi di fissare per le richieste in eccedenza un contributo moderatore non superiore al 30 per cento del costo delle prestazioni e un tetto massimo di spesa per il concorso da parte dei cittadini.

Conseguentemente, al comma 19, sostituire il primo periodo con il seguente: È soppresso il limite di 100 milioni previsto dall'articolo 31, comma 14, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni.

7. 38. (21. 47.)

Giuntella, Novelli.

Dopo il comma 15, inserire il seguente:

15-bis. Tutti i cittadini che usufruiscono delle strutture ospedaliere del Servizio sanitario nazionale o delle strutture ospedaliere con esso convenzionate sono soggetti al pagamento di un ticket pari a lire 20.000 giornaliere per i primi cinque giorni di degenza.

Conseguentemente, al comma 16, sostituire le parole: di cui ai commi 14 e 15, ovunque ricorrano, *con le seguenti:* di cui ai commi 14, 15 e 15-bis.

7. 39. (21. 49).

Giuliani, Scalia, Turroni, Mattioli, Pieroni.

Sostituire il comma 16 con il seguente:

16. A decorrere dal 1° gennaio 1994, sono esentati dal contributo moderatore di cui ai commi 14 e 15 i cittadini indigenti, disoccupati, titolari di pensioni sociali e al minimo, gli invalidi con invalidità superiore al 67 per cento. Sono altresì esenti da compartecipazione alla spesa tutte le prestazioni diagnostiche e terapeutiche in corso di gravidanza. Sono inoltre esenti le prestazioni qualificate come necessarie per la prevenzione. A tale scopo le regioni costituiscono un'apposita commissione di esperti per la formulazione di una lista di prestazioni scientificamente valide ai fini della prevenzione e della diagnosi precoce, e per la definizione dei relativi protocolli.

7. 40. (21. 12)

Giuntella, Novelli.

Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole: ai commi 14 e 15 *con le seguenti:* al comma 14.

Conseguentemente, al medesimo comma, secondo periodo, sostituire le parole: ai commi 14 e 15 *con le seguenti:* al comma 14.

7. 41. (21. 4.)

Gelpi.

Al comma 16, primo periodo, sostituire le parole: sessanta anni *con le seguenti:* sessantacinque anni.

7. 20. (21. 17.)

Giuliani.

Al comma 16, primo periodo, dopo le parole sessanta anni inserire le seguenti: nonché, i cittadini in stato di detenzione.

Conseguentemente, all'articolo 13, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

17-bis. Le seguenti autorizzazioni di spesa sono ridotte per i corrispondenti importi:

1) spesa di cui alla legge n. 684 del 1974 (cap. 3041/Marina Mercantile) per 30 miliardi di lire;

2) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 (cap. 3061/Marina Mercantile) per 45 miliardi di lire;

3) cap. 1385/Ministero della Difesa per 115 miliardi di lire;

4) contributo all'ICE per promozioni all'estero di cui alla legge n. 71 del 1976 (cap. 1611/Commercio estero) per 20 miliardi di lire;

5) spesa di cui all'articolo 10 della legge n. 428 del 1985 (cap. 4460/Tesoro) per 10 miliardi di lire;

6) spesa di cui all'articolo 27, comma 2, della legge n. 41 del 1986 (cap. 4201/Sanità) per 15 miliardi di lire;

7) spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1478 del 1965 (cap. 1105/Difesa) relativamente al trasporto di materiali per 70 miliardi di lire;

8) spesa di cui alla legge n. 887/1984, articolo 8, comma 14 (piano decennale servizi telecomunicazioni) per 40 miliardi di lire;

9) spesa di cui alla legge n. 150/1985 per 60 miliardi di lire;

10) spesa di cui alla legge n. 169/1975 per 30 miliardi di lire;

11) spesa di cui al regio decreto n. 1438 del 1940, per 20 miliardi di lire;

12) spesa di cui alla legge n. 589 del 1941 per 40 miliardi di lire;

13) spesa di cui al regio decreto n. 2031 del 1937 per 40 miliardi di lire;

14) spesa di cui alla legge n. 231 del 1990 (spesa per stipendi personale militare) — capitolo 1378/Difesa — per 150 miliardi di lire;

15) spesa di cui alla legge n. 428 del 1985 (spese per il funzionamento del Consiglio di esperti presso la direzione generale del tesoro) — capitolo 4460/Tesoro — per 10 miliardi di lire;

16) spesa di cui al regio decreto n. 513 del 1925 per 100 miliardi di lire;

17) spesa di cui alla legge n. 513 del 1977 per 150 miliardi di lire;

18) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 10 miliardi di lire;

19) spesa per manutenzione e riparazione delle opere edili, stradali, ferroviarie, marittime di cui al capitolo 2802/Difesa per 20 miliardi di lire;

20) spesa per la costruzione delle infrastrutture militari di cui al capitolo 4005/Difesa per 20 miliardi di lire;

21) spesa per l'acquisto ed approvvigionamento di viveri per esigenze del Corpo delle infermiere volontarie di cui al capitolo 2510/Difesa per 20 miliardi di lire;

22) spesa per l'assegnazione all'ANAS di un contributo straordinario, previsto dall'articolo 5, comma 14, della legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria per il 1987) per 20 miliardi di lire;

23) spesa per il riordinamento dell'ANAS, di cui alla legge n. 59 del 1961 per 20 miliardi di lire;

24) spesa per il riordino dell'AIMA prevista dalla legge n. 610 del 1982 per 10 miliardi di lire;

25) spesa per il fondo di dotazione SACE di cui alla legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria per il 1988) per 10 miliardi di lire;

26) spesa a favore del fondo rotativo SACE di cui all'articolo 18, comma 5,

della legge n. 730 del 1983, per 10 miliardi di lire;

27) contributo alla RAI per le trasmissioni ad onde corte di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1703 del 1962 (capitolo 1339/Presidenza del Consiglio) per 26 miliardi di lire;

28) contributo ai centri di assistenza fiscale di cui alla legge n. 413 del 1991 (capitolo 3479/Finanze) per 50 miliardi di lire.

17-ter. La riduzione totale di spesa di cui al comma 17-bis, pari a lire 1.161 miliardi per l'anno 1994 e corrispondenti importi negli anni successivi, va considerata economia di bilancio.

7. 42.

Sestero Gianotti, Lento, Cangiemi, Crucianelli, Marino, Guerra, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Azzolina, Bolognesi, Calini Canavesi, Bergonzi, Lucio Magri.

Al comma 16, sopprimere il quarto periodo.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

20-bis. Il Fondo previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è ridotto, per ciascuno degli anni 1994, 1995 e 1996 di 1.880 miliardi di lire.

7. 43. (21. 23.)

Calderoli, Petrini, Castellaneta, Pivetti, Provera, Maria Cristina Rossi.

Al comma 16, quarto periodo, dopo le parole: dei grandi invalidi per servizio inserire le seguenti: e degli invalidi civili al 100 per cento.

7. 44. (21. 51.)

Giuliari, Scalia, Turrone, Mattioli, Pieroni.

Al comma 16, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Sono esentati dal pagamento di tutte le quote di partecipazione alla spesa sanitaria i cittadini cui sia riconosciuto dai comuni di residenza la condizione di indigenza di cui all'articolo 32, primo comma, della Costituzione. Il Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'interno, sentite le regioni, l'ANCI e l'UPI, è delegato a definire i criteri per la dichiarazione di indigenza. Sono altresì esenti da compartecipazione alle spese le prestazioni consultoriali anche se eseguite presso altre strutture, purché convenzionate, e le prestazioni diagnostiche e farmaceutiche relative alla gravidanza e all'interruzione volontaria di gravidanza eseguite presso strutture pubbliche e convenzionate. L'importo del Fondo sanitario nazionale è corrispondentemente incrementato di lire 210 miliardi annui a decorrere dal 1994.

Conseguentemente, dopo l'articolo 14, inserire il seguente:

ART. 14-bis.

1. Il contingente di leva a partire dal 1994 è ridotto di 30.000 unità. Per effetto di tale disposizione e del processo di ristrutturazione del Ministero della difesa sono corrispondentemente ridotti i capitoli di spesa relativi alla categoria IV (Acquisto di beni e servizi) dello stesso Ministero.

7. 55. (21. 74.)

Solaroli, Giannotti, Battaglia, Beebe Tarantelli, Pellicani, Mussi, Caccavari, Jannelli, Perinei, Pollastrini Modiano, Trupia Abate, Campatelli, Silvio Mantovani, Vozza, Sorriero, Castagnola, Sitra, Serafini, Biricotti Guerrieri, Camoirano Andriollo, Di Prisco, Finocchiaro Fidelbo, Iotti, Lorenzetti Pasquale, Mancina, Masini, Montecchi, Sangiorgio, Maria Antonietta Sartori, Gianna Serra, Turco, Folena, Dalla Chiesa Curti, Gasparotto, Ingraio, Mombelli, Marri, Sestero Gianotti, Lento.

Al comma 17, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli introiti derivati dall'applicazione di tali commi saranno restituiti ai contribuenti; le modalità di restituzione saranno successivamente stabilite con decreto ministeriale. Al minor gettito derivante dall'applicazione della precedente disposizione si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo previsto dal comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

7. 46. (21. 69.)

Calderoli, Petrini, Castellaneta, Pivetti, Provera, Maria Cristina Rossi.

Al comma 17, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'abrogazione dei commi di cui sopra ha efficacia dalla data di emanazione del decreto-legge stesso. Al minor gettito derivante dalla precedente disposizione, pari a lire 735 miliardi, si fa fronte per il 1994 con la riduzione di pari importo del Fondo previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

7. 48. (21. 71.)

Calderoli, Petrini, Castellaneta, Pivetti, Provera, Maria Cristina Rossi.

Al comma 17, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli introiti derivati dall'applicazione del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, saranno restituiti ai contribuenti; le modalità di restituzione saranno successivamente stabilite con decreto ministeriale. Al minor gettito derivante dall'applicazione della precedente disposizione si provvede mediante utilizzo del fondo previsto dal comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

7. 45. (21. 72.)

Calderoli, Petrini, Castellaneta, Pivetti, Provera, Maria Cristina Rossi.

Al comma 17, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'abrogazione del comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, ha efficacia dalla data di emanazione del decreto stesso. Al minor gettito derivante dalla precedente disposizione, pari a lire 735 miliardi, si fa fronte per il 1994 con la riduzione di pari importo del Fondo previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

7. 47. (21. 70.)

Calderoli, Petrini, Castellaneta, Pivetti, Provera, Maria Cristina Rossi.

Al comma 18, sostituire le parole: è fissata in 5,5 posti letto *con le seguenti:* è fissata in 6,5 posti letto.

Conseguentemente aggiungere, in fine, il seguente comma:

20-bis. Il Fondo previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è ridotto di 380 miliardi per il 1994, di 750 miliardi per il 1995 e di 1.300 miliardi per il 1996.

7. 50. (21. 22.)

Calderoli, Petrini, Castellaneta, Pivetti, Provera, Maria Cristina Rossi.

Dopo il comma 18, inserire il seguente:

18-bis. Le regioni destinano le risorse recuperate dal ridimensionamento previsto dal comma 18, effettuato a partire dalla disdetta delle concessioni con le cliniche private, alle attività di deospedalizzazione e di assistenza sanitaria domiciliare. Le unità sanitarie locali promuovono adeguate informazioni su metodiche e pratiche sanitarie proprie di altre culture della salute e possono istituire, in via sperimentale, i servizi corrispondenti previo assenso della regione.

Conseguentemente, all'articolo 13, aggiungere, in fine, i seguenti commi:

17-bis. Le seguenti autorizzazioni di spesa sono ridotte per i corrispondenti importi:

1) spesa di cui alla legge n. 684 del 1974 (cap. 3041/Marina Mercantile) per 30 miliardi di lire;

2) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 (cap. 3061/Marina Mercantile) per 45 miliardi di lire;

3) cap. 1385/Ministero della Difesa per 115 miliardi di lire;

4) contributo all'ICE per promozioni all'estero di cui alla legge n. 71 del 1976 (cap. 1611/Commercio estero) per 20 miliardi di lire;

5) spesa di cui all'articolo 10 della legge n. 428 del 1985 (cap. 4460/Tesoro) per 10 miliardi di lire;

6) spesa di cui all'articolo 27, comma 2, della legge n. 41 del 1986 (cap. 4201/Sanità) per 15 miliardi di lire;

7) spesa di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1478 del 1965 (cap. 1105/Difesa) relativamente al trasporto di materiali per 70 miliardi di lire;

8) spesa di cui alla legge n. 887/1984, articolo 8, comma 14 (piano decennale servizi telecomunicazioni) per 40 miliardi di lire;

9) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 60 miliardi di lire;

10) spesa di cui alla legge n. 169 del 1975 per 30 miliardi di lire;

11) spesa di cui al regio decreto n. 1438 del 1940, per 20 miliardi di lire;

12) spesa di cui alla legge n. 589 del 1941 per 40 miliardi di lire;

13) spesa di cui al regio decreto n. 2031 del 1937 per 40 miliardi di lire;

14) spesa di cui alla legge n. 231 del 1990 (spesa per stipendi personale militare) - capitolo 1378/Difesa - per 150 miliardi di lire;

XI LEGISLATURA — ALLEGATO A AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 14 DICEMBRE 1993

15) spesa di cui alla legge n. 428 del 1985 (spese per il funzionamento del Consiglio di esperti presso la direzione generale del tesoro) — capitolo 4460/Tesoro — per 10 miliardi di lire;

16) spesa di cui al regio decreto n. 513 del 1925 per 100 miliardi di lire;

17) spesa di cui alla legge n. 513 del 1977 per 150 miliardi di lire;

18) spesa di cui alla legge n. 150 del 1985 per 10 miliardi di lire;

19) spesa per manutenzione e riparazione delle opere edili, stradali, ferroviarie, marittime di cui al capitolo 2802/Difesa per 20 miliardi di lire;

20) spesa per la costruzione delle infrastrutture militari di cui al capitolo 4005/Difesa per 20 miliardi di lire;

21) spesa per l'acquisto ed approvvigionamento di viveri per esigenze del Corpo delle infermiere volontarie di cui al capitolo 2510/Difesa per 20 miliardi di lire;

22) spesa per l'assegnazione all'ANAS di un contributo straordinario, previsto dall'articolo 5, comma 14, della legge n. 910 del 1986 (legge finanziaria per il 1987) per 20 miliardi di lire;

23) spesa per il riordinamento dell'ANAS, di cui alla legge n. 59 del 1961 per 20 miliardi di lire;

24) spesa per il riordino dell'AIMA prevista dalla legge n. 610 del 1982 per 10 miliardi di lire;

25) spesa per il fondo di dotazione SACE di cui alla legge n. 67 del 1988 (legge finanziaria per il 1988) per 10 miliardi di lire;

26) spesa a favore del fondo rotativo SACE di cui all'articolo 18, comma 5, della legge n. 730 del 1983, per 10 miliardi di lire;

27) contributo alla RAI per le trasmissioni ad onde corte di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1703 del 1962 (capitolo 1339/Presidenza del Consiglio) per 26 miliardi di lire;

28) contributo ai centri di assistenza fiscale di cui alla legge n. 413 del 1991 (capitolo 3479/Finanze) per 50 miliardi di lire.

17-ter. La riduzione totale di spesa di cui al comma 17-bis, pari a lire 1.161 miliardi per l'anno 1994 e corrispondenti importi negli anni successivi, va considerata economia di bilancio.

7. 51. (21. 56.)

Sestero Gianotti, Lento, Cangiemi, Crucianelli, Marino, Guerra, Muzio, Carcarino, Renato Albertini, Azzolina, Bolognesi, Calini Canavesi, Bergonzi.

Sopprimere i commi 19 e 20.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

20-bis. Il Fondo previsto dall'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, è ridotto di 415 miliardi per il 1994, di 543 miliardi per il 1995 e di 570 miliardi per il 1996.

7. 52. (21. 20.)

Calderoli, Petrini, Castellaneta, Pivetti, Provera, Maria Cristina Rossi.

Al comma 19, sostituire il primo periodo con il seguente: È soppresso il limite di 100 milioni previsto dall'articolo 31, comma 14, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni.

7. 53. (21. 82.)

Giuntella, Novelli.

Al comma 19, secondo periodo, sostituire le parole: del 5,6 per cento con le seguenti: del 4 per cento.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente comma:

20-bis. All'onere derivante dall'applicazione del secondo periodo del comma 19 si fa fronte con corrispondente riduzione, per il triennio 1994-1996, del Fondo pre-

visto dall'articolo 19 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96.

7. 54. (21. 68.)

Calderoli, Petrini, Castellaneta,
Pivetti, Provera, Maria Cristina Rossi.

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta del 14 dicembre 1993.**

Bordon, Breda, Cariglia, Giorgio Carta, Raffaele Costa, d'Aquino, de Luca, De Paoli, Fincato, Foschi, Gambale, Luigi Grillo, Imposimato, Lenoci, Matulli, Modigliani, Patria, Rocchetta, Rodotà, Sacconi, Spini, Thaler Ausserhofer.

(Alla ripresa pomeridiana dei lavori).

Artioli, Bordon, Breda, Cariglia, Giorgio Carta, Cerutti, Raffaele Costa, d'Aquino, de Luca, De Paoli, Ebner, Fincato, Formigoni, Fumagalli Carulli, Gambale, Garesio, Imposimato, Lenoci, Malvestio, Matulli, Modigliani, Patria, Pisicchio, Rocchetta, Rodotà, Savino, Spini.

Annunzio di proposte di legge.

In data 13 dicembre 1993 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dal deputato:

TASSI: « Norme per la regolamentazione delle manifestazioni politiche e di protesta » (3475);

TASSI: « Norme per favorire il rientro in famiglia della donna lavoratrice » (3476).

Saranno stampate e distribuite.

Modifica nell'assegnazione di una proposta di legge a Commissioni in sede referente ai sensi dell'articolo 77 del regolamento.

Nella seduta del 13 dicembre 1993 è stata assegnata alle Commissioni riunite

V (Bilancio) e XIII (Agricoltura), in sede referente, la proposta di legge n. 3457.

Per consentire di procedere all'abbinamento richiesto dall'articolo 77 del regolamento, è rimessa alla competenza primaria delle stesse Commissioni riunite V (Bilancio) e XIII (Agricoltura), con il parere della I, della VI, della VII, della IX, della X, della XI Commissione e della Commissione speciale per le politiche comunitarie, la proposta di legge d'iniziativa dei deputati CERUTTI ed altri: « Norme per lo sviluppo e la valorizzazione dei territori montani » (2210), attualmente assegnata alla V Commissione permanente (Bilancio), in sede referente, e vertente su materia identica a quella contenuta nel progetto di legge sopraindicato.

Annunzio dell'archiviazione di atti relativi a reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione disposta dal collegio costituito presso il tribunale di Roma.

Con lettera in data 6 dicembre 1993 il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 2 dicembre 1993, l'archiviazione degli atti relativi al procedimento penale nei confronti degli onorevoli Carlo VIZZINI e Maurizio PAGANI nella loro qualità di ministri delle poste e delle telecomunicazioni *pro tempore*.

Con lettera in data 6 dicembre 1993 il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Roma ha comunicato, ai sensi

dell'articolo 8, comma 4, della legge costituzionale 16 gennaio 1989, n. 1, che il collegio per i procedimenti relativi ai reati previsti dall'articolo 96 della Costituzione, costituito presso il suddetto tribunale, ha disposto, con decreto del 29 novembre 1993, l'archiviazione degli atti relativi al procedimento penale nei confronti dell'onorevole Carlo TOGNOLI nella sua qualità di ministro del turismo e dello spettacolo *pro tempore*.

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha depositato in Cancelleria copia delle seguenti sentenze:

n. 429 del 1° dicembre 1993 (doc. VII, n. 421), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 47, comma primo, della legge 26 luglio 1975 n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario) e successive modificazioni, per violazione dell'articolo 3 della Costituzione, sollevata dal tribunale di sorveglianza di Ancona con l'ordinanza in epigrafe »;

n. 430 del 1° dicembre 1993 (doc. VII, n. 422), con la quale ha dichiarato:

« non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 47, comma primo, dell'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975 n. 354 e successive modifiche e integrazioni) come interpretato dall'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1992 n. 356 (di conversione del decreto-legge 1992 n. 306), sollevata, in riferimento agli articoli 3, comma primo e secondo e 97 della Costituzione, dal tribunale di sorveglianza di Brescia, con l'ordinanza in epigrafe »;

n. 431 del 1° dicembre 1993 (doc. VII, n. 423), con la quale ha dichiarato:

« inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, comma

11-quinquies, della legge 11 novembre 1983 n. 638 (di conversione del decreto-legge n. 463/83 recante misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria), nella parte in cui non esclude nei confronti dei beneficiari di erogazioni ENASARCO la ripetibilità delle prestazioni pensionistiche per l'IVS corrisposte per errore di qualsiasi natura imputabile all'ente non causato da dolo dell'interessato, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 38 della Costituzione, dal pretore di Napoli, con l'ordinanza in epigrafe indicata ».

n. 432 del 1° dicembre 1993 (doc. VII, n. 424), con la quale ha dichiarato:

« inammissibile la questione di legittimità costituzionale dall'articolo 52 della legge 9 marzo 1989, n. 88 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), sollevata, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione, dal pretore di Perugia con l'ordinanza indicata in epigrafe ».

Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, le suddette sentenze sono inviate alle seguenti Commissioni competenti per materia:

alla II Commissione (doc. VII, nn. 421 e 422);

alla XI Commissione (doc. VII, nn. 423 e 424);

nonché, tutte, *alla I Commissione permanente*.

Trasmissioni dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, con lettere in data 4 e 7 dicembre 1993, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, della legge 12 giugno 1990, n. 146, recante norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, copia di due ordinanze emesse dal prefetto di Sondrio in data 20 novem-

bre 1993 e dal prefetto di Palermo in data 12 novembre 1993.

Questa documentazione sarà trasmessa alla Commissione competente.

Annunzio di provvedimenti concernenti amministrazioni locali.

Il ministro dell'interno, con lettere in data 26 novembre 1993, in adempimento a quanto prescritto dall'articolo 39, comma 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha comunicato gli estremi dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti lo scioglimento dei consigli comunali di Gravina in Puglia (Bari), San Costantino Albanese (Potenza), Cuggiono (Milano), Somma Lombardo (Varese), Bracciano (Roma), Ortona (Chieti), Cicciano (Napoli), Nicotera (Catanzaro) e Lappano (Cosenza).

Questa documentazione è depositata negli uffici del Segretario Generale a disposizione degli onorevoli deputati.

Annunzio di interpellanze e di interrogazioni.

Sono state presentate alla Presidenza interpellanze e interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni.

Sono pervenute alla Presidenza dai competenti ministeri risposte scritte ad

interrogazioni. Sono pubblicate nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

ERRATA CORRIGE

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 3 novembre 1993, a pagina 6511, prima colonna, righe dalla ventiseiesima alla ventinovesima, deve leggersi: TASSI: « Nuove norme in materia di autorizzazione a procedere » (3293) e non: TASSI: « Modifica degli articoli 343 e 344 del codice di procedura penale, in materia di autorizzazione a procedere » (3293), come stampato.

Nell'*Allegato A* ai resoconti della seduta del 9 dicembre 1993, a pagina 7057, seconda colonna, è inserito, in fine, il seguente articolo aggiuntivo riferito all'articolo 3, nel testo della Commissione, del disegno di legge n. 3339:

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

ART. 3-bis.

1. La disposizione del comma 7 dell'articolo 3 si applica nel limite complessivo del dieci per cento previsto dal comma 8 del medesimo articolo. Negli stessi limiti, la medesima disposizione trova applicazione nei confronti della pianta organica prevista dal decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1993, n. 106, istitutivo del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali.

3. 01.

La Commissione.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A*

Stampato su carta riciclata ecologica

ALA11-289
Lire 2000